

XLI.

TORNATA DEL 14 MARZO 1888

Presidenza del Vice-Presidente TABARRINI.

Sommario. — *Omaggio — Seguito della discussione del progetto di legge pel deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno — Approvazione dei primi quattro articoli — Prendono parte alla discussione i senatori Calenda, Pierantoni, Canonico, Basile, Costa, relatore, ed il ministro di grazia e giustizia.*

La seduta è aperta alle ore 2 e 1/2 pom.

È presente il ministro di grazia e giustizia.

Il senatore, *segretario*, CORSI L. dà lettura del processo verbale della tornata di ieri, il quale viene approvato.

Comunicazione.

PRESIDENTE. Debbo far noto al Senato che il municipio di Torino, per mezzo del senatore Di Sambuy, ha fatto omaggio al Senato in doppio esemplare di due medaglie in argento, l'una coll'effigie di S. M. Umberto I e l'altra con quella di S. M. la Regina Margherita, offerte dal municipio al Senato per la continuazione del medagliere storico dei Reali di Savoia.

La Presidenza si darà cura di ringraziare il municipio di Torino.

Seguito della discussione del progetto di legge: «Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno» (N. 8).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del progetto di legge: « Deferimento alla Cassazione

di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno ».

Siamo all'art. 1 di cui fu data lettura nella precedente tornata.

A quest' articolo c'è un emendamento proposto dall'onor. Calenda, concepito in questi termini:

« Alle sezioni di Corte di cassazione istituite in Roma con la legge 12 dicembre 1875, n. 2837, oltre le attribuzioni derivanti dalla detta legge e dalla successiva 31 marzo 1877; n. 3761, sono deferite quelle ora spettanti alle altre Corti di cassazione del Regno in materia penale ».

Il signor ministro accetta questo emendamento?

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia.* Non posso accettarlo, perchè l'emendamento invece di parlare della Corte di cassazione di Roma, parla di sezioni della Corte medesima. Ora, anche nel linguaggio legislativo è adottata ormai la denominazione di Corte di cassazione di Roma, sicchè mi sembra poco normale che, mentre vogliamo allargare la competenza di essa, dobbiamo poi considerarla non come una Corte di cassazione, ma come semplici sezioni, a

differenza delle altre Corti regionali, di cui nel nome questa di Roma sarebbe qualche cosa di meno, qualche cosa di più incompleto.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Avendo io proposto un emendamento che può parere di pura forma, sento il debito di dare ragione al Senato dei motivi giuridici e morali che mi hanno spinto alla proposta.

Io ho sempre ritenuto e riterrà, credo, anche il Senato che noi non siamo quello che ci piace d'essere, ma siamo quello che la natura ci fa, quel che ci fa la legge. La natura crea il maschio e la femmina, e non vi è potenza umana che ne possa distruggere il fatto, e, come la natura, così la legge attribuisce all'uomo nella società civile un certo stato che nulla vale a distruggere. Io sono Calenda perchè la legge vuole che io porti il casato di mio padre; e mi chiamo Vincenzo, perchè vuole pure la legge che io tenga il nome da mio padre impostomi; e quando si vuol me indicare, altramente non si può che col nome mio, col mio casato.

Ora, quello che è degli esseri fisici interviene per gli enti morali. Gli enti morali sono quali la legge li fa; e per significarli li designa con uno special nome, così che un diverso nome importa diversità di ente, e l'ente di cui vuolsi parlare altramente designare non si può che col suo nome legittimo.

Sono verità, parmi, che sconoscere non si possono.

Ora con questo progetto si attribuiscono alla Corte di cassazione di Roma facoltà, che prima non aveva.

Io chiedo all'Ufficio centrale, chiedo all'onorevole guardasigilli: dove è questa Corte di cassazione? So ben io di quale ente si parli; il sappiamo tutti, ma non basta; il legislatore a designar cosa da lui creata non può con altro nome farlo, che con quello da lui appostogli. Ora quale è il nome vero di cotesto collegio giudiziario; a quale intento fu esso creato?

Io ne leggo l'atto di nascita: « Sino a che non sia riordinata la suprema magistratura del Regno, il Governo del Re è autorizzato ad istituire due sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma, l'una per gli affari civili e l'altra per gli affari penali, per agevolare la

spedizione degli affari civili e penali presso le altre Corti. A tale effetto sarà chiamato a prestare servizio presso le dette sezioni il numero necessario di funzionari di ogni grado delle altre Corti di cassazione, ecc. ».

In guisa che quest'istituzione è nata non vitale; essa non vive di vita propria, ma di una vita riflessa, poichè gliela mantengono persone appartenenti ad altri organismi, alle altre Corti di cassazione. Il legislatore dunque ha voluto che essa avesse prefiniti i giorni di sua esistenza: vivesse cioè il tempo bastevole a dar nascimento alla suprema magistratura del Regno, unica o molteplice che dovesse essere, e finchè non ispunti il giorno della suprema magistratura del Regno, cotesto collegio non è altro che sezioni temporanee di Corte di cassazione.

Questo è l'atto di suo stato civile; e se piacesse mutarle nome, poichè lecito non è chiamar le cose altrimenti dal nome loro, occorre un atto legislativo, che l'un nome all'altro sostituisca, come un atto della legittima autorità occorre pel cittadino che voglia modificare il nome del suo casato.

Orbene, se un cotal atto esistesse, e fosse stata già in precedenza riconosciuta la necessità e la convenienza di mutarne la essenza e il nome, nulla sarebbe ad obbiettare: e tanto l'ingegnoso relatore dell'Ufficio centrale intendeva la forza di cotesto vero, che affermò l'atto esserci stato, e citò il giorno cui alle molte attribuzioni di questo supremo collegio fu aggiunta quella altresì di definire i conflitti tra l'autorità giudiziaria e la amministrativa. In quel giorno, ei disse, cessò di essere sezioni temporanee, divenne Corte di cassazione; e così accennò ad una specie di metempsicosi, per cui lo spirito vitale delle sezioni temporanee passò ad informare un persona novella, la Cassazione di Roma.

E se così fosse realmente stato, io mi tacerei; ma così per verità la cosa non fu, e nessuna legge la metempsicosi ha voluta, sancita. Che se per avventura volesse ricorrersi alle leggi approvatrici del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, bilancio in cui si notano le diverse magistrature per la spesa occorrente, e trarre argomento dal nome forse impropriamente dato alle sezioni temporanee di Cassazione di Roma; a respingere la trovata, basti osservare avere

quelle leggi scopo di assegnare la somma abbisognevole all'esercizio dell'amministrazione della giustizia, e non di mutare stato, funzioni o nome alle magistrature cui è affidata.

Ora dunque, di leggi, le quali abbiano attribuito funzioni giudiziarie, od altro che sia, alle sezioni temporanee della Corte di cassazione, non ce ne fu, dopo la organica del 1875, che una sola, quella del 31 marzo 1877; la quale al mentovato collegio supremo deferì la risoluzione dei conflitti, sottraendola al Consiglio di Stato; e questa legge non una volta sola, ma due, solennemente riconfermò il nome originariamente appostogli non più di quindici mesi avanti.

La legge 31 marzo 1877, dice all'art. 3:

« Appartiene esclusivamente alle sezioni di Cassazione istituite in Roma giudicare sulla competenza della autorità giudiziaria, ecc. ecc., regolare la competenza, ecc., ecc., e giudicare dei conflitti di giurisdizione, ecc., ecc. », e nell'articolo 5: « Sono altresì deferite esclusivamente alla cognizione delle sezioni di Cassazione istituite in Roma le sentenze in grado di appello sulla questione se sia competente l'autorità giudiziaria o l'autorità amministrativa », e nessuna altra legge mi s'indicò che abbia mutato cotesto stato civile, o meglio politico, di esse sezioni.

Onde esattezza di linguaggio reclama che un ente, costituito ad opera di legge, non sia altrimenti denominato, da quel che la legge volle; ed importa che così sia, se vuolsi evitare non impossibili futuri detrimenti a diritti degni del maggior riguardo.

Mi è grave, magistrato, far di ciò parola, ma il posso con alta fronte, perchè - rappresentante del potere esecutivo, amovibile a suo piacimento - nulla bramo o spero in cotali innovamenti del magistrato supremo; già da ora mi raffiguro nella forma, non più incerta, di unico e solo; onde la miseria di alcun personale vantaggio o periglio non mi tange, e alla tutela dei diritti altrui posso francamente attendere.

E tanto più di assumerla ho debito dacchè personaggi altissimi colleghi nostri, i più anziani primi presidenti di Cassazione qui non veggo; certo per un sentimento squisito di personale rispetto da tutti intelligibile.

E spiego, onorevole ministro, il senso delle parole mie.

Si discute una legge di altissimo, pubblico interesse, ma che ha pure l'attinenza sua con la più alta gerarchia giudiziaria; e si è già veduto come i componenti le sezioni di Cassazione in Roma siano per organico riguardati come parte del personale delle Corti di cassazione di Torino, Firenze, Napoli, Palermo, ed in queste vengano sostituiti da consiglieri di Corte di appello applicati.

Il giorno in cui le sezioni temporanee istituite in Roma, con le ampie primiere attribuzioni e con le amplissime nuove, assumano in forma legittima il nome di *Corte di cassazione*, il problema è in principio risolto; e l'ultimo passo - poichè già ed avventurosamente, saravvi unica suprema magistratura penale, in Roma - l'ultimo passo nel processo unificatore sarà la soppressione di quel che resta delle Cassazioni regionali e una larga schiera di alti e vecchi magistrati, che furono e sono il decoro di quei collegi di gloriosa e quasi di secolare esistenza, quando cotesto di Roma neppure in germe esisteva, sarà messa fuori del tempio della giustizia. Il destino loro sarebbe non affidato alla sapienza del guardasigilli o a norme nuove e speciali di legge, ma al cieco caso che gli ultimi venuti - senza altro scernere e sol perchè in Roma - terrebbe in ufficio, e il resto manderebbe a spasso, con la comoda formola della disponibilità o del riposo.

Strano modo davvero di affermare la uguaglianza di tutti nei diritti come nei doveri; e doloroso vieppiù di fronte ai sacerdoti della giustizia, la quale su la fronte del tempio, a guida dei popoli, ed a perenne ricordo, ha scolpito: *la legge è uguale per tutti*.

Ecco le alte ragioni di legalità, giustizia e politica convenienza che mi hanno mosso a proporre l'emendamento, e le affido tutte al senno altissimo del Senato.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io ho ammirato, come sempre, la chiarezza delle idee, la precisione del concetto, lo splendore della forma con cui il nostro collega, il senatore Calenda, ha sostenuto il suo emendamento all'art. 1; il quale consiste nel sostituire alle parole: « La Corte di cassazione di Roma », le altre: « Le sezioni della Cassazione di Roma ».

Io non avrei mai sospettato però che un simile emendamento venisse proposto.

L'onor. senatore Calenda dice che vi è una ragione di legalità che impone di accettarlo; ma io non giungo a rendermene ragione.

Sta bene che gli enti morali, i corpi costituiti, ricevano il loro nome dalle leggi che li costituiscono, che non lo debbano mutare se non nelle forme colle quali è stato loro attribuito, e che per fare questo mutamento occorran delle ragioni. Io accetto tutti questi postulati; ma mi pare che, applicandoli al caso attuale, sia evidente che se si introducesse veramente con questa legge un mutamento nel nome della magistratura suprema che risiede in Roma, ne avremmo non solo il diritto, ma il dovere, per quelle stesse ragioni che adduceva il preopinante, e cioè che a ciascuna istituzione si deve dare il nome che ad essa si conviene.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

Senatore COSTA, *relatore*. Nè parmi si possa negare che queste condizioni siensi verificate.

Si verifica la forma, perchè noi facciamo una legge, ed abbiamo quindi l'ufficiale dello stato civile, invocato dall'onor. Calenda: si verificano le condizioni sostanziali, la ragione d'introdurre questo mutamento.

Nè, per le cose già dette, mi soffermo a dimostrarlo, essendo evidente; anzi è tanto evidente che il fatto ha preceduto la legge, dal giorno in cui le sezioni temporanee istituite in Roma con la legge del 1875 sono divenute, colle attribuzioni speciali loro deferite in materia di competenza e di conflitti, una magistratura suprema; e mi permetta l'onor. senatore Calenda di ripeterlo, senza che io intenda in questa guisa di offendere qualsiasi altra magistratura, veramente suprema, anche in confronto delle altre Corti di cassazione attualmente esistenti.

E per vero, la legge del 1877 che ha attribuito alle sezioni della Corte di cassazione di Roma la giurisdizione per derimere i conflitti non solo tra le autorità giudiziarie del Regno, ma fra le autorità giudiziarie ed ogni altra giurisdizione amministrativa, ha fatto della Corte di cassazione di Roma non solo la moderatrice della competenza delle altre Corti di cassazione, ma l'ha elevata al grado supremo di moderatrice dei pubblici poteri dello Stato.

Ora, se questa magistratura oltre ad avere

comune con tutte le altre magistrature di cassazione la giurisdizione ordinaria, è pure investita di una speciale giurisdizione che in sé compendia le più alte attribuzioni del potere giudiziario, pare a me, che non solo vi sia la ragione, ma vi sia il dovere di far cessare l'incongruenza, che il collega Calenda vorrebbe invece ribadita anche in questa legge, di far apparire come temporaneo ed accessorio un collegio che vive di propria vita e non differisce dagli altri collegi analoghi se non per la maggiore importanza delle sue attribuzioni.

Ma, d'altronde, prescindendo per un momento dalla legge del 1877, non ha dessa alcun valore in questo argomento la legge che stiamo ora discutendo?

Con questa legge non intendiamo noi di rendere la magistratura suprema di Roma unica per la giurisdizione in materia penale?

E anche dopo che sarà non solo suprema ma unica, non potrà convenirle il nome di Corte di cassazione? Dovremo forse chiamarla, per non urtare negli scrupoli dell'esattezza grammaticale, Corte di cassazione di Roma nelle materie penali?

Non pare agli onorevoli colleghi che soffermandoci su questa minuziosa disquisizione ci tramutiamo in un'accademia?

L'uso, d'altronde, del linguaggio politico e legislativo ha già da tempo attribuito alla suprema magistratura sedente in Roma il titolo di Corte di cassazione; ripetendolo oggi non facciamo che ripetere una qualifica che è entrata ormai nelle abitudini del paese.

Parve che l'onor. Calenda lo negasse, ed io ammetto che non ci fu mai alcuna legge la quale abbia detto espressamente che le sezioni della Corte di Roma avrebbero assunto il titolo di Cassazione, nè occorreva d'altronde che vi fosse.

Ma l'onor. Calenda non ha potuto certamente disconoscere che nella legge del 1877 si è cominciato dal porre in dissuetudine l'appellativo di *sezioni temporanee*, per attribuire loro il titolo puro e semplice di *sezioni della Corte di cassazione*.

Ma non ci siamo arrestati a questo primo passo: noi abbiamo, fra le altre, anche una legge, relativamente recente, che esplicitamente ha attribuito alla magistratura suprema di Roma il titolo di *Corte di cassazione*. Ed è la legge

sulle Convenzioni ferroviarie. Tanto nel testo della legge quanto nel contratto, costituendosi l'arbitrato per decidere le questioni che potessero sorgere fra il Governo e le Società, attribuendosi alla magistratura suprema di Roma la nomina degli arbitri che non fossero nominati consensualmente dalle parti, e deferendo alla magistratura medesima i giudizi di cassazione contro le sentenze degli arbitri, viene indicata col nome di *Corte di cassazione di Roma*.

Vegga l'onor. Calenda l'art. 106 del capitolo :

« Nelle controversie che insorgessero per la interpretazione, ecc., ecc., pei ricorsi in appello e in cassazione contro le sentenze degli arbitri, saranno competenti la Corte d'appello e la Corte di cassazione di Roma ».

Vegga ancora l'art. 17 della legge, nel quale si dice :

« Le controversie che insorgessero tra lo Stato e le Società, ecc.... Gli arbitri nominati dal Governo e quelli nominati dalla Corte di cassazione di Roma, funzioneranno egualmente, ecc., ecc. »

Parmi dunque che questo battesimo la Corte di cassazione di Roma l'abbia già avuto, e non sia mancato alla solennità nè il padrino, nè l'ufficiale di stato civile.

Enoti l'onorevole collega che consigli e premure autorevoli ci venivano fatte, perchè, cogliendo l'occasione di questo progetto di legge, fosse affermata, anche nel nome col quale deve essere contraddistinta, la vera indole della magistratura suprema che ha sede in Roma, chiamandola, come già la chiamava il ministro Tajani nel suo progetto: *Corte suprema di giustizia*.

Noti che ci si rimprovera quasi di lasciar sussistere un equivoco, conservando il titolo di Corte di cassazione ad una magistratura suprema che, per le attribuzioni che le spettano in materia di conflitti e di competenza, è ormai superiore e diversa delle altre magistrature di Cassazione esistenti nel Regno.

Ma noi abbiamo resistito, perchè non abbiamo voluto che si potesse neppure sospettare che, col pretesto apparente di mutare il titolo alla legge, noi volessimo implicitamente risolvere la più grave fra le questioni attinenti a questo importante argomento, quella cioè della vera

essenza che deve avere la suprema magistratura dell'Italia unificata.

E mentre credevamo di meritare dal Senato, se non altro, lode di modestia e di temperanza per avere evitato di pregiudicare anche in apparenza una questione che non potrà essere decisa se non dopo un'ampia e solenne discussione, ci sentiamo invece accusati d'aver voluto variando il nome alla magistratura suprema sedente in Roma, mutare la condizione organica nella quale venne costituita.

Leggete, dice l'on. Calenda, la legge del 1875: essa ha dato la facoltà al Governo di istituire in Roma le *sezioni temporanee* di Corte di cassazione, composte di magistrati delle altre Corti; nè si può mutare questa condizione di cose creata dalle leggi organiche, senza recare una grave perturbazione nelle condizioni di carriera dei magistrati che compongono le altre magistrature supreme.

E per vero, egli dice, quel giorno in cui si dovesse unificare la magistratura suprema, applicando i principi generali della legge sull'ordinamento giudiziario, i magistrati componenti la Corte di cassazione di Roma, trasformata nella nuova magistratura unica, avrebbero diritto di essere conservati in ufficio e di evitare la disponibilità; mentre i magistrati delle altre Corti, come appartenenti a Corti soppresse, dovrebbero necessariamente perdere l'ufficio e la residenza; ed accordandosi in questa guisa una posizione di favore ai magistrati della Corte suprema di Roma, ne verrebbe una disparità di trattamento contraria non solo alla giustizia, ma ben anco all'ordine naturale delle cose.

A me pare innanzi tutto che l'onor. collega, appoggiandosi forse di soverchio al significato letterale delle parole, dia alla legge del 1875 un significato che non ha. Egli deve ricordare che il linguaggio delle leggi risente non di rado l'influenza delle necessità attuali dell'ambiente politico nel quale sorgono.

L'onor. Calenda deve ricordare, ed oggi sono costretto ripetere, sebbene lo abbia accennato nel mio precedente discorso, il modo onde sorsero queste sezioni temporanee della Corte di cassazione di Roma.

Presentata dal Governo nell'anno 1875 la proposta di istituire sezioni temporanee presso le Corti di cassazione di Torino e di Napoli, per il disbrigo di ricorsi arretrati, si volle, prima

molente e poscia aderente il guardasigilli, che avessero sede in Roma.

Era chiaro che in questa guisa si veniva a costituire nella capitale una nuova magistratura suprema; era poi chiarissimo che, per le nuove speciali sue attribuzioni, essa diveniva in realtà il nucleo attorno al quale si sarebbe costituita la futura magistratura suprema del Regno. Ma ad un tempo la logica dei precedenti, da un lato, non avrebbe permesso di risolvere indirettamente una questione inutilmente per tanti anni dibattuta; non avrebbe permesso di creare *ex novo* una magistratura suprema, mentre era fermo il proposito e in corso di studio il progetto per ridurle ad una sola; non avrebbe permesso di aumentare le spese di personale nel bilancio di grazia e giustizia; mentre dall'altro lato non era nè possibile, nè prudente sollevare una questione che, ferendo gravi interessi, suscitando vive antipatie e contrarietà l'avrebbero fatta naufragare.

Fu quindi necessità adoperare un linguaggio il quale, mentre corrispondeva alla realtà dei fatti, dimostrava che nulla si volesse creare di nuovo, ma soltanto costituire un nuovo collegio giudiziario con particelle o elementi tolti dai corpi giudiziari eguali già esistenti, senza aumentare le spese, che si intendeva di sopportare coi civanzi del bilancio.

Io penso che l'onorevole Calenda non vorrà negare che necessità legittime impongano alla legge di essere qualche volta, non dirò non sincera, non dirò non leale, ma di essere espressa con un linguaggio il quale permetta di riuscire all'intento. Questo linguaggio poi non nascondeva neppure la verità; e la verità fu scrupolosamente osservata, giacchè tutti ricordano, che le sezioni allora temporanee della Corte di cassazione di Roma vennero effettivamente costituite nella grande maggioranza con magistrati tolti dalle altre Corti.

Ed io posso, per la memoria che ho di quei fatti, ricordare che anche in numero maggiore sarebbero stati accolti nel nuovo collegio, se l'amore del natio loco non avesse trattenuto molti dall'aderire ad insistenti preghiere loro rivolte dal Governo di accettare la destinazione nella magistratura suprema della capitale.

Questo per la condizione di fatto: ma per le conseguenze di diritto, esaminiamo pure di

fronte l'obbiezione proposta dall'onorevole nostro collega.

È egli vero che le sezioni di Roma, così costituite, dovevano reputarsi parte organica delle altre Corti di cassazione? Al postutto di una: ma di quale fra esse? La legge non lo ha detto: disse invece ben altro, quando si limitò a prescrivere che si sarebbe preso il personale dalle altre Corti, nelle quali si sarebbe supplito con consiglieri d'appello applicati. E quindi la verità è questa soltanto che il nuovo collegio sarebbe stato composto con magistrati tolti dai collegi preesistenti, e il rapporto fra quello e questi, anzichè organico, era di semplice fatto occasionale.

È egli vero che, se si unificasse la magistratura suprema, creandone una sola nella capitale di tipo eguale o diverso dall'esistente, i magistrati della Corte di Roma avrebbero diritto di essere mantenuti, e quelli delle altre Corti dovrebbero subire il danno della disponibilità?

Può essere e non essere, secondo la specie di magistratura suprema che si vorrà costituire, secondo le modalità con cui verrà costituita, secondo le disposizioni d'ordine transitorio che la legge vorrà statuire.

E noi sappiamo che il legislatore fu sempre in Italia giusto ed umano verso la magistratura. E lo fu anche quando, in tempi difficili per la condizione delle finanze, ebbe larga delegazione di poteri dal Parlamento; e lo fu in guisa da meritare l'accusa di non aver profitato delle facoltà che gli spettavano per ridurre il numero dei magistrati e delle sedi giudiziarie e risolvere la più grave fra le questioni che hanno reso finora vani gli sforzi per conseguire la riforma giudiziaria che da ogni parte si reclama, quella delle circoscrizioni.

Si affidi l'onorevole collega nella legge; dirò di più, si affidi in questo autorevole Consesso; il quale non permetterebbe mai che non solo i diritti, ma le legittime aspettative della magistratura fossero, a favore o disfavore di chicchessia, in qualsiasi modo manomesse.

Il timore espresso dall'onorevole Calenda è quindi infondato; e però io lo prego a non insistere nel suo emendamento.

Savio fu il pensiero di proporlo; opportuno fu il proposito di provocare le dichiarazioni che ho fatto; ma parmi che ogni dubbio sia tolto; e che, ridotto l'emendamento ad una semplice

variazione di forma, non meriti proprio la pena di un voto.

E spero che l'illustre collega vorrà aderire alla preghiera che in nome dell'Ufficio centrale io gli faccio di volerlo evitare, ritirando la sua proposta.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDA. Le osservazioni del relatore potranno aver valore sotto l'aspetto della convenienza politica futura, ma non sotto quello della legalità.

Egli ha detto di qualche altra legge che, riferendosi alle sezioni istituite in Roma, ha senz'altro adoperato le parole Corte di cassazione. Ma egli, valoroso giurista, come intende i giudicati farsi sulle questioni dibattute, intenderà pure che le meno esatte indicazioni di una persona o di una cosa non ne cangiano la natura, o la essenza, se con la voce o col segno errato si ebbe l'intento solo di designare la cosa, o la persona, cui il discorso riferivasi.

Nelle Convenzioni ferroviarie trattavasi di designare il magistrato cui fosse deferita la nomina degli arbitri; fu pensato al supremo magistrato che è in Roma; e lo s'indicò col nome certo bastevole allo scopo - di Corte di cassazione di Roma, invece che di sezioni di Corte di cassazione; non altrimenti che a voler nominare me, o il Pierantoni che mi sta vicino, od altro collega nostro, si tralascia il nome di Vincenzo e di Augusto, e ogni altra generalità propria del rispettivo stato civile, e ci si chiama, senza più, Pierantoni, Calenda.

L'argomento quindi non ha pregio; e così ne è il relatore stesso convinto che ha inteso il bisogno di dire: « il facciamo ora con questa legge ». Volete dunque trasformare ora cotesto ente supremo giudiziario sedente in Roma?

Dichiaratelo; le ipocrisie vanno sbandite; se non volete risentire il senatore Pierantoni sussurrare, come testè faceva mentre il relatore parlava: ma io non mai pensai ad una storia di questo genere quando diedi il mio voto alla legge. Io so che nel 1875, discutendosi la legge, in parecchi si diceva: Ma come si vuole unificare la magistratura suprema creando una quinta Cassazione di giunta alle quattro? Ed altri a rispondere: No, si vuole uno espediente temporaneo, non la creazione di un altro essere organico

- vivente da sè - ma sol vivente vita riflessa, onde il nome di sezioni temporanee, composte di magistrati presi alle Corti già esistenti, e pagati coi fondi assegnati a queste Corti medesime.

Nè la funzione aggiunta con la legge sui conflitti nel 1877 era qualcosa di più importante, di fronte a quelle nell'atto stesso di nascita attribuitegli: cosicchè avesse dovuto cangiar natura e nome, il quale non fu di certo mutato. Basti ricordare, per vederne la importanza, le attribuzioni dategli sin dal nascere, che comprendevano nientemeno che questo: la cognizione dei conflitti di giurisdizione tra le autorità giudiziarie; l'azione civile contro il collegio e i funzionari dell'ordine giudiziario; la remissione della causa da una ad altra Corte per motivi di sicurezza pubblica; i procedimenti disciplinari; i ricorsi nelle cause tra privati e lo Stato, dipendenti dalle leggi sulle corporazioni religiose, e tributarie; i ricorsi in materia di elezioni politiche; ed altre ed altre.

Ora se con tanta potestà, sin dal nascere avuta, coteste sezioni temporanee hanno potuto adempiere l'alta loro missione per oltre un decennio, nol potranno esercitare alla guisa stessa e col nome medesimo, poichè il guardasigilli ha ieri solennemente dichiarato volere egli rispettato lo stato presente, ed aggiunger solo ad un magistrato, che resta quale la legge il fece, un'attribuzione novella?

Ma volete mutare e creare qualche cosa di nuovo e di diverso? Ebbene fatelo, ma senza ipocrisia: fate alla guisa del Tajani, che nel suo disegno di riordinamento giudiziario proclamava sopresse le sezioni di Roma e tutte le Corti di cassazione, ed istituiva una Corte suprema di giustizia con sede in Roma.

Ma perchè mutare i nomi, quando le cose restano; e pur col nome antico lo scopo della legge si raggiunge?

Mi perdoni, l'onorevole Costa; qui non è questione di equità o di riguardi; qui è questione di diritti; di essere misurati tutti alla stessa stregua. E l'onor. Costa dee pur ricordare che alla locuzione aperta e legale del Tajani lo stesso Ufficio centrale di oggi sostituì - e non so per quale intento - l'altra: « Le sezioni di Corte di cassazione in Roma assumeranno il nome di Corte suprema di giustizia, sopprimendo le Corti

di cassazione di Torino, Firenze, Napoli e Palermo ».

Senatore COSTA, *relatore*. L'Ufficio centrale l'ebbe successivamente a modificare.

Senatore CALENDÀ. Me ne compiaccio; l'ignoravo perchè non fu pubblicato il controprogetto dell'Ufficio centrale. Ma allora ne traggo l'argomento, che pure alla mente degli onorevoli componenti l'Ufficio centrale apparve esatto il concetto, e la formola del Tajani; e che la creazione dell'unico supremo magistrato conducesse alla soppressione di ciò che ebbe nome e missione temporanea, e non col nome diverso a trasformare l'ente in perpetuo, e con ben diverso ufficio: e quindi finchè il problema del magistrato supremo non sia definitivamente e tutto risolto, non sia da cangiar - senza necessità - il nome dalla legge loro dato.

Con un nome o con l'altro lo scopo di questa legge sarà sempre raggiunto: si salvino quindi i diritti che la mutazione del nome potrebbe vulnerare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Io aggiungerò pochissime parole che credo potranno dissipare completamente gli scrupoli dell'onor. senatore Calenda, assicurandolo che questa questione di nome non pregiudicherà in qualunque modo le posizioni legittimamente acquisite e delle quali esso, con molta ragione, volle farsi tutore.

Ma premessa questa dichiarazione, io aggiungerò che davvero non mi par possibile si voglia stabilire che il nome da darsi alla Corte che deve sedere in Roma, non abbia da corrispondere alla cosa.

Nessuno avrebbe potuto pensare che proprio alla Corte di Roma, la quale, a differenza delle altre Corti di cassazione, ha attribuzioni speciali e importantissime, e per effetto di questa legge avrebbe l'intera giurisdizione penale, debba darsi il nome di *sezioni* anzichè di *Corte di cassazione*.

L'onor. senatore Calenda disse che sarebbe una denominazione nuova che questa legge introdurrebbe chiamando Corte di cassazione le sezioni di Roma, ed affermò non esservi che alcune leggi di bilancio od altre leggi estranee all'ordinamento giudiziario che adoperarono

questa denominazione. Ma ciò, me lo permetta l'onor. Calenda, non è punto esatto, poichè anche nelle leggi di ordinamento giudiziario che sono state presentate da ministri guardasigilli fu dato alla Corte di cassazione di Roma (avrei dovuto dire, secondo l'onor. Calenda, *alle sezioni*) il nome di Corte di cassazione.

Che sia stato dato a questa, che, secondo l'emendamento dell'onor. Calenda, io, soltanto per un *lapsus linguae*, avrei chiamata Corte di cassazione, una tale precisa denominazione in una legge d'ordinamento giudiziario, è facile provarlo. Non ho che a citare la legge del 12 dicembre 1878, la quale approva l'aggiunta di due sostituti procuratori generali al Pubblico Ministero *presso la Corte di cassazione in Roma*. Ora, io non so, dopo ciò, come possiamo fare un regresso proprio nel presente disegno di legge, mentre esso tende anzi a dare nuove attribuzioni alla Corte di Roma.

Notate poi singolarità. Siccome è sempre vero che *naturam expelles furca, tamen usque recurret*, così lo stesso senatore Calenda, perfino nell'emendamento inteso a negare il nome alla Corte di Roma, involontariamente incorrendo in un *lapsus calami*, come io ero incorso in un *lapsus linguae*, dà alle pretese sezioni questo nome di Corte. L'emendamento, infatti, suona così: « Alle sezioni di Corte di cassazione istituite in Roma con la legge 13 dicembre 1875, oltre alle attribuzioni della detta legge sono deferite quelle ora spettanti alle *altre* Corti di cassazione del Regno in materia penale ». Dunque, dicendo le *altre* Corti si considera e dichiara Corte anche quella di Roma come le altre.

Perciò, ripeto, allo stesso onorevole Calenda, tocca, senza volerlo, di negare la verità di ciò ch'egli col suo emendamento si farebbe a proporre. Io spero quindi che non vorrà insistere nella sua proposta.

PRESIDENTE. Se non vi sono altri senatori che domandino la parola, metterò ai voti l'emendamento del senatore Calenda all'art. 1:

« Alle sezioni di Corte di cassazione istituite in Roma con la legge 12 dicembre 1875, n. 2837, oltre le attribuzioni derivanti dalla detta legge e dalla successiva 31 marzo 1877, n. 3761, sono deferite quelle ora spettanti alle altre Corti di cassazione del Regno in materia penale ».

Chi approva questo emendamento è pregato di alzarsi.

(Non è approvato).

Pongo ai voti l'articolo del progetto ministeriale che è conforme al testo proposto dalla Commissione:

Art. 1.

La Corte di cassazione di Roma, oltre le attribuzioni che le sono deferite dalle leggi 12 dicembre 1875, n. 2837, e 31 marzo 1877, n. 3761, eserciterà quelle ora spettanti alle altre Corti di cassazione del Regno in materia penale.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La sezione penale della detta Corte di cassazione di Roma è divisa in due sezioni.

La prima di esse giudicherà dei ricorsi contro le sentenze delle sezioni di accusa e delle Corti di assise, dei conflitti di giurisdizione di competenza della sezione penale e delle remissioni delle cause da una ad altra autorità giudiziaria per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospizione: la seconda giudicherà di ogni altro ricorso, affare od istanza in materia penale.

Il senatore Calenda anche a questo art. 2 propone un emendamento, di cui do lettura.

Art. 2.

Quando il richieda necessità di servizio, la sezione penale potrà essere per decreto reale suddivisa in due, le quali prenderanno il nome di sezione 1^a penale; sezione 2^a penale. In tal caso la prima giudicherà, ecc. come nel progetto della Commissione.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io prego l'onorevole proponente di volere esaminare se l'emendamento proposto a quest'art. 2 sia collegato col l'articolo che egli proporrebbe d'aggiungere.

Nel caso che egli rispondesse affermativamente, lo pregherei di considerare se non sia forse opportuno di cominciare a discutere prima di tutto l'articolo aggiunto.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. L'onor. Costa si è perfettamente apposto. Questo emendamento ha la principale sua base nell'articolo aggiuntivo, quantunque potrebbe stare anche da sè. Onde se l'onor. presidente e il Senato credono che si debba prima discutere l'articolo da aggiungere, sarà spianata la via alla soluzione della questione compresa nell'art. 2 e nell'articolo 3, di cui propongo pur la soppressione quale conseguenza dello emendamento presentato sull'art. 2.

Sono quindi agli ordini del Senato.

PRESIDENTE. Domando all'onor. Calenda, quale sede prenderebbe l'articolo da aggiungersi.

Senatore CALENDÀ. Resterebbe l'ultimo della legge; ma è, non che utile, necessario discuterlo ora, per la influenza sua su tutta l'economia della legge.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Fo preghiera all'onorevole guardasigilli ed all'Ufficio centrale di dare a noi un faro di luce che ci potrà guidare nel corso della discussione. Lo dissi nel primo discorso, per me una delle questioni fondamentali è questa: si vuole che la legge sia applicata dopo l'esecuzione del Codice penale unico? In tal caso comprendo la riforma, perchè la legge unica vuole unico magistrato supremo che debba esaminare se la legge fu perfettamente interpretata ed applicata.

Se invece i fautori ad ogni costo del disegno, i realisti più realisti del re, vogliono dare mandato sconfinato al potere esecutivo di potere ad ogni ora, ad ogni momento, pur tuttora esistendo tre Codici penali, istituire la Cassazione penale unica, io debbo avvertire che per tale incondizionata potestà si otterrà un fine contrario alla brama della Cassazione penale. Oggi le Cassazioni penali, chiamate sezioni, collegi, o con qualunque altro nome che più vi piaccia, sono cinque, questa legge inopportuna applicata prima del Codice penale unico accrescerebbe il numero delle sezioni. Infatti, se le sezioni di Palermo, Napoli, Torino e

Firenze debbono sussistere per avere il tempo di ultimare i ricorsi pendenti, se come è manifesto, la legge riconosce che non basta per la Cassazione unica una sola sezione penale, il giorno, in cui il Governo darà esecuzione alla legge che divide in due la sezione penale esistente in Roma, alle cinque sezioni sarà aggiunta una sesta sezione. Sentimento di legislatore, rispetto alla base ed alla tradizione di un istituto che porta con sè la vita di quasi un secolo, mi permette di addimandare: se una legge somigliante sia da proporsi al voto del Senato.

Prego quindi l'onor. ministro guardasigilli, il quale fu tanto prudente e circospetto nel discorso ieri pronunziato, talchè non disse parola sul merito dei miei emendamenti, di dirmi se, pel rispetto alle antiche tradizioni, per ossequio alla verità elementare, che non si comprende il bisogno di unica giustizia penale suprema quando manchi unità di legge, vorrà accettare che s'impedisca del pari il danno di perturbare continuamente il personale dell'alta magistratura del Regno accettando che la riforma dipenda dalla pubblicazione del nuovo Codice.

A me ripugna di mandare all'altro ramo del Parlamento una legge che dico simile all'impossibile.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Io mi maraviglio che l'onor. senatore Pierantoni dichiarò oggi nientemeno che impossibile quella legge che ieri ha difeso...

Senatore PIERANTONI. Ma cogli emendamenti.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*... Confesso che mi sembra poco conforme alle convenienze il recare innanzi al Senato simili giudizi, e chiamare impossibili leggi che, se anche non si vuol tener conto del ministro che le propone, hanno a proprio favore l'autorità di così insigni giureconsulti come sono coloro che compongono l'Ufficio centrale.

Del resto, quando l'onor. senatore Pierantoni ha detto che l'Ufficio centrale si è mostrato più realista del re, siccome in questo caso il re sono io (*ilarità*), così il re non sarebbe meno realista dell'Ufficio centrale. Imperocchè, bastava che l'onor. Pierantoni leggesse i due progetti, quello del Ministero e quello della Commis-

sione, perchè potesse vedere come nell'articolo da me proposto non vi fosse neppure per sogno l'idea di voler condizionare e differire l'attivazione di questa legge all'attivazione del Codice penale; tanto è vero che nel mio articolo io diceva che andrebbe in vigore la legge attuale quando andasse in vigore il Codice penale, ma in ogni caso non oltre un anno dal giorno della pubblicazione della legge.

Quanto poi alla questione in se stessa, l'onorevole Calenda e l'onor. Costa hanno già dimostrato in un modo così stringente e così esatto non essere menomamente legata l'unità della giurisprudenza (la quale deve esistere anche con più legislazioni) con l'unità della legge, che mi parrebbe proprio di far perdere tempo al Senato ripetendo meno bene una dimostrazione che l'onor. Calenda e l'onor. Costa hanno fatto benissimo.

Aggiungerò soltanto come basti citare il fatto che a Firenze havvi una Corte di cassazione, la quale interpreta il Codice del 1859 per le provincie venete, e il Codice toscano per le provincie toscane; basta citare un tale fatto per vedere se possa ammettersi l'affermazione dell'onor. senatore Pierantoni, il quale disse che questa è una legge *impossibile* senza l'emendamento ch'egli propone.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Mi piace l'animosa parola dell'onor. ministro guardasigilli perchè mi prova che ho colpito nel segno....

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Molto nel segno. (*ilarità*).

Senatore PIERANTONI. Non m'interrompa, onorevole signor ministro.

Io ho detto che non vi ha libero paese del mondo, il quale avendo voluto la Cassazione penale non abbia conosciuto la necessità di un collegio unico. E ciò fu persino ricordato dall'onor. relatore il quale scrisse: « Secondo le forme corrette della tradizione francese, alla quale si è ispirata la legislazione nostra, la Corte suprema non potrebbe avere che due sezioni, una per gli affari civili, l'altra per i penali ». Il ministro non ignora che tutte le Cassazioni che esistono sono fondate su questa unità.

L'onor. guardasigilli ha creduto di cogliermi in contraddizione dicendo: Ieri avete difeso il disegno che oggi non volete più sostenere. Mi

pare che l'amore soverchio per la proprietà letteraria del progetto abbia spinto il ministro a farmi un'accusa di contraddizione che io devo respingere. Ieri l'altro lungamente svolsi gli emendamenti, che stimo necessari per raggiungere lo scopo della Cassazione penale unica.

Dissi condizione essenziale la unità della legge penale; aggiunsi che su questo obbietto avrei proposto un emendamento. Ed infatti l'emendamento proposto all'art. 10 è concepito in questi termini:

Aggiunta al secondo alinea: « Per decreto reale dopo la pubblicazione del Codice penale ». Soppressione del terzo alinea.

Intende adunque l'onor. guardasigilli che io non mi sono contraddetto allorquando ho detto che una legge, la quale, vigendo tre Codici, accrescerebbe una sesta sezione, sarebbe cosa impossibile. Parlo di impossibilità giuridica. Non offesi chicchessia; e la libertà del mio pensiero e della mia parola non mi può essere tolta. Il Senato me la mantiene, perchè le Assemblee parlamentari possono soltanto impedire le accuse di cattive intenzioni personali. Sarebbe strano che io ricordando l'insegnamento dato da tutti i paesi liberi viventi con l'istituto della Cassazione non potessi dire che una Cassazione a pluralità di sezioni sarà un istituto *ibrido*.

Vuole il ministro che faccia un esame delle Costituzioni moderne le quali hanno dichiarato la Cassazione a sezione unica persino una garanzia costituzionale?

L'onor. guardasigilli, rispondendo, ha citato la Cassazione di Firenze, la quale, riunendo la giurisdizione toscana con quella del Veneto, esamina ricorsi fondati sopra due Codici. Ma dimentica il ministro che il caso è una anomalia, fu un espediente di transazione, neppure corrispondente al principio unitario dello Stato. Ho dato al ministro serene ed opportune risposte.

Mi permetta ora il Senato che io risponda all'onor. Costa. Egli crede che la potestà illimitata, che la legge conferisce al Governo, di pubblicare, quando lo creda opportuno, la legge senza aspettare la sanzione del Codice penale unico, possa esercitare un'azione coercitiva per ottenere l'unità del diritto penale.

La Camera dei deputati corse innanzi al Senato nel lavoro di unificazione del diritto penale. Essa votò la legge del marzo 1865 nel momento in cui la sede del Governo dovea essere trasferita a Firenze, legge che aboliva la pena di morte ed introduceva il Codice penale del 20 novembre 1859 in tutto il Regno. Se il Senato, per un suo istinto conservatore, non avesse respinta l'abolizione del patibolo, già da ventitre anni vi sarebbe stata l'unificazione del diritto penale.

E qui l'onor. relatore mi permetta di protestare contro talune argomentazioni che egli stimò di adoperare. Credette lecito supporre che per noi si facciano leggi che nelle parole contengano meno di quello che nel pensiero legislativo, come arte usata a vincere ritrosie, interessi regionali. Io non credo che tali condannevoli intenzioni abbiano avuto ministri proponenti, maggioranze deliberanti.

Il collega Calenda raccolse la giusta mia protesta contro il sospetto delle intenzioni dei legislatori. L'onor. Costa non ebbe mai seggio nell'Assemblea elettiva; da poco fa parte di questa del Senato. Per quali precedenti può egli supporre, che quando per iniziativa della Corona, e per voto favorevole delle due Camere, si istituirono le due sezioni della Cassazione penale in Roma, il proponente e la maggioranza deliberante parlarono di sezioni temporanee, perchè altrimenti la Camera ed il Senato si sarebbero opposti a che la suprema giurisdizione moderatrice dell'arbitrio dei magistrati avesse avuto in materia penale la sede in Roma?

Invece il giurista e l'uomo di Stato che propose quel disegno usò la dizione di *sezioni* per affermare nella legge che la pluralità delle sezioni poteva essere ed era un fatto temporaneo, che non poteva ledere il carattere tipico della magistratura suprema.

Dopo ciò dichiaro che sono in Senato per discutere seriamente la legge con saldezza di convinzioni, con la temperanza della forma propria dell'Assemblea, colla longanimità che mi anima a volere una buona legge, e che perciò ministro ed Ufficio centrale hanno il dovere d'esaminare e ponderare le proposte di emendamenti. Per essi tale dovere è più forte, ove riflettano che l'onor. guardasigilli chiese che il suo disegno di legge non fosse sottoposto allo studio degli Uffici.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Per volontà del Senato.

Senatore PIERANTONI. Il Senato fu deferente alla domanda che fece il ministro, il quale chiese che fosse rinviato ad una Commissione scelta nell'altra sessione. Ricorderò che il Senato era stato tanto prudente su questa gravissima materia della riforma dell'ordinamento giudiziario, che, quando il Tajani la propose pienissima, volle, non la Commissione ordinaria corrispondente al numero degli Uffici, ma raddoppiato il numero dei commissari.

Se adunque la legge è così grave, se i precedenti erano così importanti per assicurare un serio esame e se la procedura prescritta dal Governo fu una procedura di favore, lasci il ministro il tempo opportuno allo svolgimento degli emendamenti. Io non ho fatto altro che chiedere se il Governo abbia o non la volontà di accettare l'emendamento per cui questa istituzione della Cassazione penale unica riceverebbe attuazione dopo il Codice penale. Meritava così corretta domanda così focosa risposta? Che ne debbo argomentare?

Io espressi piena fiducia nel ministro che ha iniziato la legge. Ho fede che la energia del ministro e della Commissione legislativa e la piena volontà del Parlamento condurranno allo stato di legge il Codice penale; ma credo che fautori di tale proficuo lavoro debbano essere la tolleranza delle opinioni, il rispetto per il libero esame delle leggi.

Non mi perito di dire che stimo pericolosa per la libertà pubblica e dannosa al prestigio delle istituzioni parlamentari la frequenza colla quale il Governo chiede al potere legislativo delegazioni di potestà.

Ripeto il pensiero dell'art. 10: permettendo in qualunque momento d'istituire la Cassazione, adduce la conseguenza necessaria d'impegnare la libertà dell'avvenire, l'indipendenza del voto del Parlamento sopra il Codice penale.

Dunque, ripeto, si risponda: se si accetta o no l'emendamento, perchè questa dichiarazione mi servirà per regolare la mia condotta.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Sono costretto ad osservare, in nome della Commissione, che non potrei fare ora alcuna dichiarazione intorno all'art. 10, che non è attualmente in discus-

sione: mi riservo di dire esplicitamente l'opinione della Commissione quando quell'articolo verrà, a suo turno, discusso.

PRESIDENTE. Domando all'onor. senatore Calenda, come lo domando alla Commissione, se acconsentono di procedere oltre in questa discussione, discutendo per primo l'articolo aggiuntivo del senatore Calenda, lasciando in sospeso gli altri articoli che dipendono dall'adozione o dal rigetto di questo.

Senatore CALENDÀ. Quanto a me sono agli ordini del Senato.

Senatore COSTA, *relatore*. Annuisco.

PRESIDENTE. Allora leggo l'articolo aggiuntivo del senatore Calenda.

L'articolo dice così:

« Dal giorno che andrà in vigore la presente legge restano abrogati l'art. 678 del Codice di procedura penale, 26 novembre 1865, e l'articolo 71 del Codice penale, 20 novembre 1859 ».

Il senatore Calenda chiede di svolgere il suo emendamento?

Senatore CALENDÀ. Se il Senato consente.

PRESIDENTE. Allora ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Onorevoli colleghi. La reiezione dell'emendamento sull'art. 1 della legge mi è di conforto, non di scoramento. E non ve ne maravigliate; imperocchè se, riportandomi alla stretta legalità, senza nessun danno all'economia della legge, con quell'emendamento io intendeva tutelare i diritti di alti magistrati, la sua reiezione mi fa persuaso che ogni riguardo ad interessi, che non siano di vera nazionale importanza, non ha presa sul Senato.

Ed è perciò che io, fidente, prendo la parola in sostegno dell'articolo da me aggiunto; dapochè sembra a me sol per esso questo disegno di legge, pur ristretto nei limiti voluti dal guardasigilli, possa davvero raggiungere i sommi suoi scopi: la unificazione cioè della giurisprudenza: e un serio avviamento alla riforma degli ordini giudiziari; di che più ormai non si può dubitare, e per le dichiarazioni del ministro, e per quelle ancor più accentuate dell'Ufficio centrale, poichè fu ribadito stare il progetto da sè, indipendentemente dal nuovo Codice penale, e dovere precedere l'attuazione ove non sia esso votato dai due rami del Parlamento in questa medesima sessione.

La ragione che mi muove a proporre cotesto

nuovo articolo ebbi già ad accennarla nella discussione generale; quando posi in rilievo la ingente massa dei ricorsi in materia penale, e lo stento che oggi s'incontra da cinque Corti di cassazione a definirli. Quindi a voler davvero che siavi una *sola* Cassazione pel penale, e che davvero questa risponda all'ufficio suo, occorre porla in tali condizioni da potere, con unico indirizzo, senza mai deviare dai sommi principî del diritto, esaurire l'esame de' ricorsi, onde è investita.

Ma tanti sono questi ricorsi che a ciò una sezione *sola* penale - quale richiedesi in unico magistrato supremo penale - non basta; e tanti i ricorsi non sarebbero, se altre da quel che sono fossero le leggi. E la causa di così grave danno la rinvenni nell'art. 71 del Codice penale sardo, e nell'art. 678 del Codice di procedura penale del 1865, i quali perciò pareva a me fossero da sopprimere.

Io presi allora a dimostrare, nonchè l'utilità, la giustizia somma di tal soppressione; e le cose da me rilevate ebbero poscia l'assentimento dell'Ufficio centrale e del guardasigilli. Questi infatti non più tardi di ieri dicevale utili e giuste; e il relatore utili tanto, da affermare la soppressione dell'art. 678 averla già l'Ufficio centrale proposta nel disaminare, se non erro, unprogetto di modificazioni al Codice di procedura penale, pur dichiarando non parergli a ciò il momento opportuno, poichè è già all'esame del Parlamento il nuovo Codice penale.

Io debbo esser grato all'illustre guardasigilli, perciocchè la sua affermazione spianerà la via a me nel sostenere la necessità che tal mio emendamento sia nella legge introdotto.

E mi interessa anzitutto dimostrare più dell'utilità la giustizia sua; avvegnachè io ritenga dovere utilità e convenienza cedere il passo alle somme regole della giustizia, e la proposta essere così in sè giusta, che nessuno degli oratori ha potuto direttamente combatterla.

Invero l'onor. Pessina disse non isgomentarsi di cotale ingente massa di ricorsi, poichè la parola della Cassazione vale a assicurare la coscienza giuridica del paese, mostrando pel suo esame la giustizia dei pronunziati. Ma, e come la proposta mia preclude l'adito ad invocare il verbo del magistrato di Cassazione? E non restano per essa intatti tutti quelli che i Codici dichiarano motivi di nullità che danno luogo

alla cassazione delle sentenze, la quale nessuno più di me brama quando davvero fu la legge violata?

Ma come possa essere rassicurata cotesta coscienza giuridica del paese, con una massa di ricorsi, i quali quasi non varcano la soglia dell'aula del magistrato supremo, perchè ne sono respinti con le rinuncie, o con le decadenze, o con le inammissibilità, davvero non intendo; ed è invece per tal fatto a tutti chiaro come non sentimento di diritto offeso spinga al ricorrere, ma proposito di fare ingombro di processi; impedirne la facile trattazione; guadagnare tempo; non disperando talora nelle dispersioni e nelle prescrizioni, non impossibili al certo - sia caso o malvolere - quando le procedure trovansi a migliaia accatastate.

E forse sarà meno in Francia e nel Belgio tranquilla la coscienza giuridica del paese, perchè di ricorsi penali se ne contano - fatto il debito ragguaglio - neppure il decimo di quanti ne sono qui in Italia?

Nè le eloquenti parole del senatore Bonacci, ricordate dall'onorevole Pierantoni, mi pare facciano al caso; imperocchè la necessità somma del magistrato di Cassazione cui esse riferivansi, e la convenienza che la magistratura suprema, ove la sentenza avesse violata la legge, anche di ufficio, elevi i motivi di nullità trasandati dal difensore, hanno alcun rapporto con la questione presente: e pur oggi, alla tutela della giustizia, sentenze violatrici della legge, non impugnate, o solo con ricorso irricevibile per formalità omesse, accorre il procuratore generale col suo ricorso nell'*interesse della legge*, utile anche al condannato, se venga dalla Cassazione accolto.

E lo si ripete con, o senza i sopraddetti due articoli, chi si sente innocente, o più del giusto punito, si varrà sempre dello estremo presidio della Cassazione...

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

Senatore CALENDÀ.... onde sta quel che io diceva, non doversi favorire l'uso di mezzi giuridici, creati a un giusto e determinato scopo, perchè servano a scopo affatto diverso, ed a frodare la legge. E sta pure l'altro mio asserto, che non si serve alla giustizia e alla logica quando si dichiara - ed è quel che accade pel detto articolo 71 - cominciata ad espiare una condanna prima che sia esecutiva la sentenza

che la pronuncia, e ad espiare in una forma e con una intensità tanto minore di quel che la qualità sua esige. Tanto ciò è vero, che cotal precetto non era ne' Codici italiani anteriori, e non è neppure nel Codice penale toscano ancora vigente; ed è davvero strano che, nella regione ove poco si delinque, la legge punitiva sia informata ai rigorosi principî di ragione e di giustizia, e così rilassata sia nelle altre provincie italiane, ove impera il Codice sardo del 1859, le quali danno - massime le meridionali e le insulari - così largo contingente e di reati e di giudizi.

Diceva del pari essere giusto - e il ritiene anco l'Ufficio centrale - che il ricorrente alla Cassazione debba correre pur l'alea del giudizio; imperciocchè ripugni alla coscienza giuridica che alla affermazione di un determinato reato non corrisponda la pena voluta dalla legge, ma una tutt'affatto diversa, forse immensamente più mite, decretata a quella figura di reato ritenuta nel primo giudizio per errore, ed al quale non furono forse estranee le stesse violazioni di legge denunciate dal condannato al magistrato supremo.

La giustizia dunque reclama pena pari al reato; e quando entri nell'animo di tutti i giudicabili, che così sarà nel giudizio di rinvio, sparirà d'incanto la congerie di ricorsi che oggi ingombrano le Corti di cassazione, rendono così stentato l'incedere della giustizia, e danno tanto travaglio ai magistrati. E così, non cinque sezioni penali di Cassazione, oggi appena bastevoli all'ufficio loro, ma se ne potrà avere una sola - come razionalmente deve essere e sempre fu da che vige l'istituto di Cassazione - se vuolsi unità di giurisprudenza, che, purtroppo, dovrà oscillare se saranno due, secondo che proponesi, in realtà quattro, da potere all'uopo divenire otto, ove necessità il comandi.

L'onorevole senatore Costa, relatore dell'Ufficio centrale, enunciò una proposizione cui non posso soscrivere. Ei disse che dove è difetto di pubblico costume non arrivano le leggi; e di modificare queste non è il caso, finchè il costume non muta.

Sarebbe desolante in verità che noi dovessimo perdere pur la speranza di qualunque benefica influenza delle leggi sui costumi; chè allora sarebbe tutto sprecato il tesoro di cure

e di danaro volto ad educare il popolo; le stesse leggi punitrici dovrebbero rinunciare a taluni loro precipui scopi, la emenda cioè del colpevole, la esemplarità che gli altri trattiene dall'imitare il delinquente.

Però, se pur si possa consentire al relatore che lenta è l'azione delle leggi sul costume pubblico, il Senato dovrà meco convenire che esse possano talora spiegare malefica influenza, quando - riguardate sotto un aspetto solo - partoriscono effetti perniciosi, i quali era pur facile prevedere, visto lo stato attuale del pubblico costume, lo stato della delinquenza.

E la triste influenza di quei due articoli fu già a tutti palese, quando io dimostrai che la società nostra non è diversa per costume da quella che era quaranta anni addietro; poichè oggi non si delinque più di quel che si delinquesse allora: non sono più numerose, pur essendo di tanto più miti le condanne: eppure oggi i ricorsi in Cassazione sono dodici volte più numerosi che prima.

Posso poi aggiungere intorno a cotesta malefica influenza delle leggi, non vo' proprio dire sul costume pubblico, ma su talune male abitudini che però importano vero danno sociale, un altro argomento. Esso è che, nel civile, quel numero di magistrati prima bastevole a disimpegnare tutta la massa dei ricorsi civili, è tornato insufficiente dacchè furono introdotti i nuovi Codici; avvegnachè, mentre le sezioni civili in Napoli, in Palermo, in Firenze, in Torino riescivano, col personale organicamente loro assegnato ad esaurire tutti i ricorsi tenendo tre udienze per settimana, oggi han mestieri tenerla ogni giorno, e fu necessità quindi raddoppiar quasi, con l'applicazione di altri magistrati, il numero dei consiglieri addetti al lavoro civile.

Le leggi, adunque, se non hanno immediata influenza sui costumi, l'hanno, e grandissima, sull'uso dei rimedi creati dalla procedura a tutela del diritto e a tutela della giustizia, volgendoli invece a scopo tutt'affatto contrario, a frustrare l'effetto delle leggi stesse punitrici.

Io dimostrai come, vigendo le leggi di procedura penale del 1819 nelle provincie meridionali, mentre vi si delinquesse più di oggi, i ricorsi per Cassazione erano il dodicesimo dei ricorsi di oggi. Conviene quindi escogitare un mezzo che reprima questa mania del ricorrere;

reprimerla non con lesione del diritto al ricorso, che sarà intangibile, ma escogitando il modo che il beneficio della legge non tenti invocare chi di esso si giova sol per sottrarsi all'azione punitrice della legge.

Ora, non dubitandosi della utilità di quel che io accennava nella discussione generale, vorrei che fosse inserito in quest'articolo, perchè...

Senatore BASILE. Domando la parola.

Senatore CALENDÀ... grandemente faciliterebbe il compito che con questa legge ci si propone.

Si oppone non potersi qui parlare di sopprimere l'art. 71 del Codice penale sardo perchè la proposta contraddice al progetto del nuovo Codice penale: ed io rispondo essersi or ora dichiarato, non al nuovo Codice penale di là da venire, ma la legge che stiamo discutendo pel nuovo ordinamento della Cassazione in materia penale doversi applicare ai Codici vigenti; e in questi Codici appunto io trovo disposizioni contraddittorie.

Il Codice penale toscano dice: « Le pene diventano esecutive quando sono divenute irrevocabili a riguardo dei detenuti, e l'espiazione delle pene comincia per essi dal giorno in cui saranno arrestati se non erano detenuti, oppure dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile »; ed il Codice sardo invece dice che « la data dell'espiazione della pena si computa per i detenuti dal giorno della pronunciazione della sentenza ». Esso non aspetta che diventi irrevocabile e quindi esecutiva la sentenza; la irrevocabilità si farà, appunto pel lamentato ingombro di processi, aspettare per degli anni; e quindi al condannato ai lavori forzati o alla reclusione tutto quel tempo passato nelle carceri di custodia sarà computato nell'espiazione della pena. È così frustrato lo scopo della pena, e vien meno il freno al delinquere, poichè la pena riesce nella esecuzione inadeguata al reato per cui era stata inflitta. Si pareggi quindi la condizione dei delinquenti per tutta Italia; si sopprima l'art. 31 del Codice penale sardo; avvegnachè ciò non contrasti col nuovo Codice, non risolvendo questo la questione dell'eseguitività della condanna in rapporto al detenuto, ma l'altra amplissima del carcere preventivo, la quale non resta per nulla pregiudicata dalla invocata soppressione dell'articolo.

Tanto meno regge l'altra obiezione - comune pure all'art. 678 della procedura penale,

che pur io propongo sopprimere - non essere questa, legge da tali novità, e a farle sia da aspettare tempo e modo.

Oh! allora lasciamo pure ogni speranza di bene, chè il tempo e il modo mai non verranno! Si trascinino pur sempre le cose come sinora il furono; duri lo sperimento in questo vil corpo d'Italia, poichè fu tanto breve lo sperimento di oltre a un quarto di secolo!

Non è qui il luogo di occuparsene! — E quando e dove sarà, se questo non è? — E qual Codice fa impedimento ai legislatori di rimediare a mali riconosciuti e confessati, in quella legge stessa, che non potrebbe raggiungere il suo scopo, se quei mali non fossero rimossi?

E così avete obliato la storia nostra parlamentare, da non sovvenirvi che proprio nel campo in cui oggi siamo, non fuvvi legge presentata o votata, che non associasse alle riforme di ordinamento giudiziario quelle indispensabili delle leggi di rito civile o penale?

Nessuno vorrà porre in dubbio che con questo disegno di legge vuolsi ordinare la suprema magistratura penale; che non è questa una legge da essere disfatta domani; e fatta che sia s'intende aver fatta cosa definitiva e di lunga durata. Ed allora io chiedo all'illustre relatore dell'Ufficio centrale: quando si presentò dall'onor. Tajani il progetto di ordinamento giudiziario - tra cui era la istituzione dell'unica Corte suprema di giustizia, non fu con esso pure presentato un altro progetto per apportare ai Codici di procedura civile e penale talune modificazioni giudicate indispensabili agli scopi, che colla nuova organizzazione giudiziaria volevansi raggiungere? E non fu dal medesimo Ufficio centrale, che ora ci sta davanti, approntato lo studio di amendue i progetti, che erano già pronti per l'unica discussione quando il Tajani uscì dal Ministero?

Nel 1872 poi quando si discusse e votò dal Senato la legge pel supremo magistrato unico, che altro si fece se non comprendere nella legge stessa le modificazioni agli articoli dei detti due Codici, reclamate dalla istituzione dell'unico magistrato supremo; di quel magistrato che non doveva contare più di 42 consiglieri spartiti in tre sole sezioni - quella cosiddetta dei ricorsi, la civile e la penale - acciò potesse giudicare tutti quanti i ricorsi, e conservare intatto il palladio della giurisprudenza?

Ma ho mestieri io di ricorrere ai semplici progetti, o alla legge votata nel 1872 dal solo Senato, io che ho qui davanti la legge organica delle sezioni temporanee di Cassazione istituite il 12 dicembre 1875 in Roma, divenute oggi per la legge che discutiamo Corte di cassazione di Roma - che fece proprio quel che io propongo fare?

Allora - per rendere possibile di smaltire l'ingente numero di ricorsi, che erano ingombro al lavoro di tutte le Corti di cassazione, e il sarebbero stato pure alle nuove sezioni di Roma - s'intese la necessità di modificare il Codice di procedura penale, e si dichiarò nell'art. 8, che non occorre il giudizio di Cassazione per ricorsi scompagnati dagli adempimenti prescritti dal Codice di procedura penale: si disse doversi avere per tacitamente rinunciati: si sottrassero al giudizio delle Corti di cassazione: e si ordinò ai magistrati che avevano pronunciato la sentenza di esaminare essi il ricorso nelle sue forme estrinseche, e dichiarare, quando n'era il caso rinunciato il ricorso, ed esecutiva la sentenza di condanna.

Ecco quel che s'è fatto, quando si è voluto far cosa seria davvero e durevole. Si proponevano modificazioni ad amendue i Codici di procedura quando si riordinava tutta quanta la suprema magistratura: al solo Codice di procedura penale, quando si provvedeva ad essa per un ramo solo.

Oggi quest'ultima cosa si fa; ed io non chiedo radicali mutazioni; ma un articolo solo che rimova quei due ostacoli allo spedito andare della giustizia penale; che impediscono di dare al supremo magistrato penale impronta vera di *unico* magistrato; e ci costringono a dargli membra molteplici, che contrastano ai sommi scopi della unità di giurisprudenza e del reale avviamento alla riforma giudiziaria, per tante guise raccomandata e promessa.

Una suprema magistratura penale spartita realmente in quattro sezioni, da crescere all'uopo sino a otto, non potrà darci l'unica uniforme giurisprudenza: la probabilità del contemporaneo e difforme è grandissima: è difficilissimo cotesto unico supposto spirito informatore di corpi realmente diversi perchè vario purtroppo è l'umano vedere; nè la vicinanza dei corpi può essere forza che basti ad infrenare il libero agitarsi degli spiriti.

Non sono tre anni trascorsi che ad esaurire una mole grande di ricorsi civili, non bastando le applicazioni dei consiglieri d'appello, fu necessità creare nella Corte di cassazione di Torino una seconda sezione temporanea civile.

Il rimedio fu pari al male cronico; e si riuscì. Ma il pericolo della difforme simultanea giurisprudenza nella stessa Corte regolatrice era grande, e una volta non fu evitato; onde fecersi sforzi erculei perchè il temporaneo fosse brevissimo; e dopo soli 30 mesi la sezione aggiunta cessò sua vita.

Oggi voi distruggete le Cassazioni regionali per impedire la giurisprudenza simultaneamente difforme; date forma organica definitiva alla unica Cassazione penale; e la spartite in tanto numero di sezioni!

Voi potrete avere la certezza della uniforme giurisprudenza solo con una sezione penale unica pur tenendo essa udienza ogni dì con turno alternato di consiglieri; purchè li presieda sempre, o quasi sempre, un capo solo, come - li nomino a cagion d'onore - fanno i Mirabelli e gli Eula. Ma quando le sezioni sono varie con diversi membri e diverso capo, il pericolo del difforme, simultaneo, giudizio sarà sempre grande. Voi vi affidate all'unico primo presidente, all'unico procuratore generale per tenere fermo l'indirizzo della giurisprudenza nella stessa sezione; ma così mostrate d'ignorare il fatto recentissimo, di una sezione penale, nella stessa Corte regolatrice, che il domani di un pronunciato a sezioni unite, vi si ribella e persiste nella giurisprudenza sua da quelle condannata.

Ed allora sarà da ricorrere alle leggi interpretative, delle quali faceva cenno nella sua orazione il Pierantoni; si ricorrerà al Parlamento acciò raddrizzi la varia giurisprudenza.

Ma sul riguardo mi ritornano a mente le parole del deputato Caperle, discutendosi il bilancio di grazia e giustizia pochi anni or sono nella Camera elettiva: « In uno stato dispotico - egli diceva - dove il principe concentra nelle sue mani insieme al potere esecutivo anche il legislativo, se ci sono gravi dubbi sul significato dei testi di legge, egli può provvedere ogni giorno, ogni ora, con una declaratoria autentica, come - noi Veneti e Lombardi lo ricordiamo - avveniva tuttodi sotto il governo austriaco.

« Main uno Stato costituzionale come il nostro,

la legge non la può fare che il Parlamento; e colla pesantezza, colla lentezza, che è tutta propria del meccanismo parlamentare; come può supporre che le Camere abbiano agio e tempo di dichiarare autenticamente il senso della legge qualora di una giurisprudenza uniforme si palesi la necessità? »

Lo si poteva far questo nel Napoletano dove, dopo una terza decisione de' magistrati di merito in opposizione al pronunciato della Corte suprema a sezioni giunte, si elevava il dubbio di legge, e decideva il sovrano; e la risoluzione era il giudicato per la causa; e norma di diritto per tutti obbligatoria.

Possiamo sperarlo coi nostri ordinamenti politici, co' quali si stenta a discutere un bilancio, e a fare che il danaro dello Stato non sia consumato tutto, prima che il Parlamento abbia detto l'ultima sua parola? Le leggi interpretative resteranno scritte nello Statuto; e a noi si conviene voler sempre l'interprete della legge nel magistrato supremo veramente unico.

Signori senatori. Mi sono fermato su questo punto del disegno di legge, perchè esso ne è l'essenza, e ne mostra la suprema convenienza, in vista specialmente del nuovo atteso Codice penale. Ma e tutta l'altra serie di considerazioni già fatte sul disegno di legge, riguardata come inizio della riforma giudiziaria?

Ma davvero, come si diceva l'altro giorno, non saranno più di 40 i consiglieri? Saranno 40 i consiglieri penali della Corte di Roma e sta bene; ma oltre a questi ce ne vorranno 70 circa per gli affari civili, poichè ce ne vogliono 16 a Roma, 16 a Napoli, 16 a Torino, 12 a Palermo, 8 a Firenze, e così andiamo a 100 consiglieri; e quindi ben oltre i 42, che il Senato dichiarava nel 1872 bastevoli a dar fondo a tutta quanta la materia contenziosa civile e penale.

Ebbene è questo che, dando un primo passo nella riforma, si vuole oggi sanzionare? E sarà questo l'avviamento alla scelta degli alti, dotti e ben pagati magistrati che da tutte le parti, e da tanto tempo si sospirano?

A me pareva che, senza danno della giustizia, si potesse per questa via rilevare le condizioni morali intellettuali ed economiche dei magistrati; e, quanto meno, aspettando il compimento della riforma giudiziaria, fare da ora un risparmio nel bilancio di un 150 mila lire non inutile a rilevare le condizioni degli uditori degli

aggiunti che tanto lavorano, e vedono così tardo il loro avvenire.

Ecco quali furono i sommi principî che mi ispirarono nella proposta. Incontrerà essa l'assenso del Senato?

Voglio sperarlo. Certo, in questo modo la legge si presenterebbe suffragata alla Camera elettiva, da ben alte considerazioni; e quando avesse il voto pressochè unanime del Senato, ho grande fede che - mancata la maschera con cui interessi locali e personali si coprono - la legge medesima avrebbe più facile assenso, e costituirebbe ancora un titolo di onore per l'illustre uomo che arditamente si fece a proporla.

PRESIDENTE. Il senatore Pierantoni ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io sono contrario alla proposta del senatore Calenda, la quale già fu discussa ieri.

Quando si è dichiarato che l'oggetto di questa legge era limitato soltanto alla unificazione della giurisdizione penale, non si può isolatamente discutere modificazioni alla legge di procedura.

In Italia, signori senatori, il numero dei ricorsi è quasi sestuplo di quello della Francia, ed è più del decuplo di quello del Belgio. Ieri io dissi una delle ragioni, per le quali si opera tale aumento.

Le istituzioni a volerle proficue non bisogna snaturarle. L'Austria, il Belgio e la Francia hanno la Cassazione a sezione unica e distinguono grandemente gli avvocati che debbono discutere in fatto ed in diritto da quelli che debbono esercitare la professione innanzi la suprema Cassazione. Se una legge permettesse come in Francia a pochissimi legisti (60 ne ha la Francia) chiari per dottrina, idonei per divisione e specialità di lavoro, e perciò animati dal sentimento della responsabilità, che assumono innanzi alla magistratura ed al paese, onde non sosterrebbero ricorsi temerari; si arriverebbe più dappresso ad avere una sola Cassazione istituita allo scopo vero, che, come una è la legge, così sia una la magistratura che ne censuri la scorretta applicazione.

Invece le nostre tradizioni, ovvero la novità dei tempi introdussero una maggiore libertà professionale, e per questo al numero dei ricorrenti risponde la maggiore importanza di magistrati.

Pertanto, io riconobbi che con questa legge

non si potrebbe toccare occasionalmente una legge organica, e perciò proposi un semplice ordine del giorno che pure anderà tra le proposte reiette. Non credevo che il Governo volesse persino respingere l'invito ad uno studio migliore dell'ordinamento dell'avvocatura in Cassazione. Io amo l'economia delle spese, la serietà dei giudicati; ho persino pietà dei poveri condannati, i quali appartengono alle classi più derelitte della società. Pur troppo non pochi giovani avvocati spesso sono spinti da un esagerato zelo, da un appassionato amore della difesa a tentare l'ultima prova della Cassazione. Essi dimenticano che la Cassazione è un rimedio straordinario, al quale non si può ricorrere per tutte le cause.

Altre ragioni spiegano il numero straordinario dei ricorsi. Noi siamo una nazione unificata da poco tempo, in cui mancavano molte professioni, che potrebbero determinare la vocazione della gioventù; siamo popolo in cui predomina il genio dei giuristi, come nella società predomina l'istinto del litigio.

Bisogna dire tutta la verità: inoltre i poteri legislativi imposero al paese una serie lunghissima di leggi fiscali contro il contrabbando e contro la violazione delle imposte; per esempio, non abbiamo la fortuna del Belgio esente dal dazio di consumo. Abbiamo numerose leggi politiche. Per queste ragioni le materie contravvenzionali danno una grande quantità di lavoro alla magistratura. E se questa è la verità, la proposta del senatore Calenda non è accettabile per ragione di non pertinenza e per il valore intrinseco delle proposte.

Che cosa vuole l'illustre collega? Che si tolga, cioè, un principio fondamentale del diritto penale: che il ricorso è sospensivo, che non vi è cosa giudicata vera fin quando la Cassazione non ha dichiarato che le forme d'ordine pubblico furono applicate e vi fu anche la giusta misura della pena e che la cosa giudicata è corretta.

Secondariamente egli vorrebbe che l'imputato, il quale riesci a far cassare la sua condanna per il dichiarato errore, per l'arbitrio o l'imperizia del magistrato chiamato alla sofferenza ed al dolore di un secondo giudizio, non porti con sé il diritto acquisito di non ricevere una pena maggiore della prima.

Queste sono questioni gravissime. Vi sono

paesi, nei quali si è discusso se il Governo dovesse dare una indennità per l'errore commesso. Quando nessuna responsabilità giuridica esiste contro il magistrato e quando continui sono i casi di mala condotta dei giudizi penali, pare a me che voler toccare per semplice emendamento questa grave materia sia cosa poco prudente.

Non è il nostro paese, quello che spedisce con grande difficoltà la giustizia penale? Non si abusa in Italia eccessivamente del carcere preventivo? Perciò non posso che combattere le proposte del senatore Calenda.

Infine stimo avvertirlo che io citai la scrittura dell'eminente magistrato, che fu il senatore Bonacci, allo scopo di dimostrare come la Cassazione con l'intenzione di far presto e di sbarazzarsi il cammino si allontanò dal grosso lavoro della sua istituzione smettendo la migliore prerogativa, quella di annullare per le nullità che non sono dedotte ma sono d'ufficio.

Prevedo pure, e il tempo mi darà ragione, che il nuovo Codice, non soltanto non addurrà sulle prime la riduzione del numero dei ricorsi, ma che per anni lo aumenterà. L'esperienza ha dimostrato che i Codici penali e le leggi esistenti rompono le tradizioni, onde lo spirito forense, incerto nel comprendere l'analogia tra la legge nuova e la vecchia e poco aiutata dal passato nella prima applicazione della novella legislazione darà materia a molte questioni, che il legislatore medesimo non supposeva.

Cito un esempio. In Austria nel 28 maggio 1873 si volle regolare la legge di procedura criminale per lo scopo medesimo che anima il magistrato Calenda, di ottenere la riduzione del numero delle nullità, e quindi dei ricorsi.

Il Codice di istruzione criminale ridusse i casi per i quali è permessa la domanda di Cassazione, ma che cosa successe? Nel 1874 alla prima pubblicazione di questo Codice si ebbero 704 ricorsi; l'anno appresso, nel 1875 i ricorsi erano diventati 1294. Gli avvocati che colà sono di nomina imperiale ed i magistrati riconobbero che presto si sarebbero trovati contro ad un grande numero di ricorsi ritardati ed invocarono i provvedimenti del potere legislativo. La relazione della Camera dei deputati dichiarò che la riduzione delle nullità perchè aveva distrutta la tradizione, aveva prodotto l'aumento

dei ricorsi; le novità adducono le lotte giudiziarie. Talchè fatti parecchi anni di esperimento una legge 31 dicembre 1877 pensò di rimediare al cresciuto aumento dei ricorsi. Ma come? Sanzionò istituzioni che si possono rispettare in altri paesi, ma che sono impossibili tra noi. L'Austria aumentò i casi dei giudizi a porte chiuse, dove la semplice concordia del procuratore di Stato e del relatore decide se ci debba essere o no giudizio pubblico. È una specie di Camera dei ricorsi nella materia penale.

Per queste ragioni pare a me che non si possa nello stato delle cose accettare la proposta Calenda, perchè, se è giusto il sentimento di rendere meno numerosi i ricorsi, il loro numero è un'incognita, che per essere conosciuta aspetta la futura legge penale.

Mi perdoni il Senato se io ancora una volta chiesi la parola; la domanderò spessissimo. La nostra Assemblea è divisa per categorie. La giustizia penale ha la sua ora buona e solenne quando vi è gara e concordia di avvocati e di magistrati. Certamente tradirei la mia coscienza di giurista, mancherei al mio dovere, se dopo 25 anni di esercizio forense, non portassi il modesto contributo dei miei studi e della mia esperienza al lavoro. Combatto volendo emendamenti il sentimento per cui ieri il senatore Pessina diceva: La mia coscienza di giurista non mi permette di votare questa legge. (*Bene*).

Senatore CALENDÀ. Domando la parola per una sola dichiarazione.

PRESIDENTE. La parola spetta prima all'onorevole senatore Basile.

Senatore BASILE. Io non entrerò nella questione che si dibatte perchè non ho ambizioni oratorie; profitto solamente della concessami facoltà di parlare per dichiarare che darò il mio voto favorevole alla legge.

Però intendo avvertire il Senato del pericolo che noi corriamo discutendo l'emendamento Calenda.

È un sistema il quale perturba tutte le nozioni più elementari della discussione delle leggi; del lavoro legislativo.

Di che cosa si contende attualmente? Di una questione puramente di ordinamento giudiziario; di costituzione di potere giudiziario.

Come si può ingerire in questa discussione una riforma del Codice penale ed un'altra del Codice di procedura penale?

Con questo sistema si improvvisano le discussioni; senza che l'Ufficio centrale abbia potuto studiarle, nè noi abbiamo potuto pensarci sopra per dare un voto coscienzioso.

Quindi io mi limito a proporre la questione pregiudiziale, che cioè l'aggiunta proposta dal senatore Calenda non possa discutersi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'on. senatore Calenda.

Senatore CALENDÀ. Sarò brevissimo.

All'osservazione dell'onor. Pierantoni, il quale diceva che il nuovo Codice penale sarà invece un fomite di nuovi moltissimi ricorsi perchè sorgeranno tante nuove questioni, io rispondo: che è precisamente per rendere possibile la discussione di quelli che sono veri ricorsi a causa di violazione reale di legge, che bisogna chiudere l'adito a quegli altri i quali si producono allo scopo solo di frustrare la legge; a quegli altri cui in parte provvede la legge del 12 dicembre 1875; e che sono predestinati alla rinunzia, alla irrecivibilità, alle decadenze.

La giustizia vera noi l'abbiamo sì; ma i magistrati sgobbano: e se a Napoli è possibile per un eccesso di buon volere, e altissimo sentimento del dovere, decidere in media quaranta e più cause penali in ogni udienza; sarebbe follia il pensare, che ciò debba durar sempre così, e si possa con uguale facilità altrove, e nella stessa futura unica Cassazione penale in Roma.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

Senatore CALENDÀ. Si apra quindi la via ai veri ricorsi; ma la si chiuda a quegli altri che impediscono alla giustizia il suo regolato incedere.

All'onor. Basile poi risponderò che - invece di erigersi a censore di me, che vo' le cose salde non le ombre, e le leggi atte a guarire i mali non a perpetuarli - osi censurare la legge che gli dà l'essere di consigliere di Cassazione in Roma; la sua legge del 12 dicembre 1875, la quale nell'art. 8, per rendere possibile l'azione delle sezioni di Cassazione che veniva istituendo, ebbe mestieri di mutare tutto un sistema contenuto in una serie di articoli di procedura penale, mentre la proposta mia si restringe non a mutare il rito, ma a cancellare una disposizione sola nè logica, nè giusta.

Senatore BASILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BASILE. La legge indicata dal senatore Calenda propone una riforma del Codice penale, ma la propone nelle forme parlamentari, cioè a dire nel progetto stesso; non mai improvvisamente da ieri ad oggi, con un emendamento che non ha niente a che fare colla legge.

Si possono proporre emendamenti, sempre però quando stieno nei rigorosi confini della legge che si discute. Se escono da questi confini provocano delle discussioni immature, e per conseguenza non affidano nessuno.

PRESIDENTE. La parola spetta al senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Per corrispondere ai desideri dei miei colleghi è più eloquente il mio silenzio.

PRESIDENTE. La proposta del senatore Basile, essendo pregiudiziale, dovrebbe avere la precedenza; e siccome niun altro ha chiesto la parola e siamo al momento di votare l'emendamento, così mi pare che il Senato possa manifestare la sua opinione col suo voto sull'emendamento.

Se la proposta dell'onor. senatore Basile fosse stata fatta in principio, allora si poteva impedire la discussione; ma ora credo che anche egli sarà soddisfatto mettendo ai voti l'emendamento dell'onor. senatore Calenda.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. In questa questione, ammettasi o non ammettasi la pregiudiziale, mi pare che nella sostanza di certo si apponga al vero l'onor. senatore Basile dicendo non essere matura, parlamentariamente, la proposta dell'onor. senatore Calenda.

Io sono anche maggiormente tenuto a fare quest'osservazione, poichè lo stesso senatore Calenda sostenne che le mie parole di ieri venivano a sostegno della sua tesi, nel quale intento ha citato alcune mie parole, colle quali consentii nell'avviso che quando una proposta ha il suffragio autorevole di molte legislazioni straniere, il legislatore agisce saviamente valendosi dell'ammaestramento che in modo concorde gli è dato dall'esperienza altrui. Ma certo io mi sarei spiegato assai male se quelle mie

parole potessero ora venire in appoggio dell'assunto dell'onor. senatore Calenda.

Io anzi procurai ieri di dimostrare a lungo che, se avevo contenuto il disegno di legge da me presentato al Senato, ne' modesti limiti entro i quali è composto, ciò io aveva fatto appunto per non complicarlo con altre questioni, sicchè non volli complicarlo nemmeno con questioni direttamente concernenti l'ordinamento giudiziario e la Corte suprema, come sarebbe la questione che concerne l'unificazione di essa quanto alle materie civili.

Tanto meno per conseguenza io posso consentire che vengano commiste in questo disegno di legge delle disposizioni, le quali si attingono al Codice di procedura penale od al Codice penale. Anzi, se bene ricordo, io dissi che una delle ragioni per cui credo abbiano naufragato il disegno di legge del ministro Vigliani e gli altri presentati al Parlamento nei tempi addietro, quello si è che alla proposta di unificazione della Cassazione s'erano dovute, per necessità di cose, aggiungere disposizioni modificatrici del Codice di procedura penale e del Codice penale.

Ma io sottometto allo stesso senno altissimo dell'onorevole senatore Calenda un'altra osservazione.

Ammesso il merito intrinseco delle sue proposte, non gli pare che anche nel caso ch'esse siano giuste, utili, eque in se medesime, perderebbero valore, credito, prestigio innanzi al pubblico, quando sembrasse ch'esse si introducano nella nostra legislazione non per la loro bontà intrinseca, ma unicamente siccome espediente per far diminuire il numero dei ricorsi?

Mi sembra per ciò che, anche nell'interesse delle riforme che l'onor. Calenda con sì grande convincimento propugna, non dovrebbe egli insistere nel suo emendamento.

Qualora poi egli insistesse, io, desideroso per tutte le ragioni che ho esposte, di mantenere informato il presente progetto di legge al principio della massima semplicità, prego il Senato o di accogliere la proposta Basile o di respingere nel merito l'emendamento. Ciò mi sembra necessario per non complicare la legge e non contraddire que' concetti di riforma graduale che sono il fondamento delle mie proposte. Così il Senato dirà se buona è la via;

utile il metodo da me adottato. Ove lo creda, io lo prego di deliberare che si passi alla discussione degli articoli respingendo tutte le opposizioni che furono sollevate.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Io sono da troppo breve tempo in Senato per poter parlare con sufficiente cognizione di causa di procedura parlamentare. Ma a me pare che non la proposta Calenda, ma la proposta Basile si debba porre ai voti; e che questa trasposizione sia necessaria affinché il voto abbia veramente il significato che nella mente dei proponenti e del Senato gli si vuol dare.

Secondo la formula Basile sul merito dello emendamento dell'onor. Calenda non interverrebbe alcun voto: secondo il sistema a cui pare il presidente intenderebbe di dare la preferenza, l'emendamento Calenda verrebbe votato nel merito, e quindi dovrebbe essere accettato o respinto.

Ora, possono esservi alcuni fra i nostri colleghi che, nel merito della questione, potrebbero convenire nell'opinione del senatore Calenda, ma pensare, ad un tempo, che non è questa la sede nella quale possa essere consentito di prendere intorno ad essa una deliberazione. E fra questi, per quanto riguarda l'abolizione dell'art. 678 del Codice di procedura penale, potrei essere io stesso, come credo vi sia lo stesso proponente della questione pregiudiziale.

Credo poi che la questione pregiudiziale sia stata opportunamente proposta. L'esempio addotto in contrario dall'onor. Calenda, invocando la legge del 1875, me lo perdoni, non corrisponde al caso attuale.

Nella legge del 1875, la proposta contenuta nell'art. 12 relativa alla procedura partiva dall'iniziativa del Ministero; egli stesso l'aveva compresa nella legge organica della Cassazione di Roma; essa era passata per la trafila della procedura parlamentare.

Nella legge attuale manca ogni addentellato per legare la proposta Calenda al progetto in discussione; essa non ha seguito l'ordinaria procedura; l'Ufficio centrale non l'ha esaminata; il Senato non poteva attendersi, per la diversità della materia, che potesse formare oggetto di discussione.

E si noti che queste osservazioni non traggono la loro ragione da un semplice amore di formalismo, ma sono giustificate da gravi considerazioni di merito.

Se si potesse uscire dalla materia del progetto posto in discussione, quali limiti, quali guarentigie avrebbero le discussioni parlamentari? Chi potrebbe prevedere fin dove questa facoltà sconfinata potrebbe essere spinta? Chi potrebbe essere sicuro dell'influenza che emendamenti improvvisati fuori del campo predisposto per la discussione potrebbero avere non sulla legge discussa, ma sulle leggi che verrebbero in questa guisa poste indirettamente in discussione ed emendate?

Ed è per questo che io non solo credo che si debba porre ai voti la questione pregiudiziale, ma credo che la questione pregiudiziale debba raccogliere i voti del Senato, come raccoglie i voti unanimi dell'Ufficio centrale.

Senatore CALENDIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDIA. La questione pregiudiziale, che mi si oppone, io potrei benissimo combattere, perchè il pregiudiziale si ha, razionalmente parlando, quando la questione che si dibatte fosse stata già pregiudicata da altra precedentemente, nella stessa legge, discussa e risolta.

E contro la pregiudiziale, neppure contemplata nel regolamento del Senato, si eleva gigante il diritto di emendamento, che sussiste sempre quando esso abbia attinenza alla materia e allo scopo, che la legge in discussione si propone regolare o raggiungere.

Ma io ho troppo interesse a questa riforma perchè, pur sicuro di volere il bene, io non mi ci ostini a volerlo, quando propizio non appaia l'ambiente.

Sono troppo convinto della giustizia, sono troppo convinto della utilità della proposta mia per volerla esporre ad un naufragio, sol perchè non si era ad essa preparati.

Nè mi affidano promesse o speranze che approdi, se non oggi domani, in sede più di questa opportuna; perchè, se dopo venti anni di studi e di discussioni il Codice penale è ancora un progetto, la riforma della procedura penale, cui nessuno ha rivolto ancora il pensiero, la vedranno forse i tardi nostri nepoti.

Ma, pur di non vedere pregiudicato il prin-

cipio in cui pure qui dentro moltissimi concordano, io rinuncio alla proposta mia; la quale, nuovamente l'affermo, aveva per sè, oltre al merito suo intrinseco, l'esempio di quanto fu fatto ad ogni riforma organica giudiziaria tentata o eseguita, e la convenienza politica dell'oggi; perchè i mali da me rilevati, e che il nuovo articolo da me proposto assolutamente eliminava, saranno l'arma potentissima di quanti non vogliono la riforma, che il ministro desidera ed io propugno con ogni mia maggior possa.

PRESIDENTE. Ritirato l'articolo aggiuntivo cade, mi pare, l'emendamento del senatore Calenda all'art. 2.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Non dovrebbe neppure cadere, perchè quell'emendamento tende ad impedire che le due sezioni penali, che nel fatto sono quattro, possano divenire otto. Potrebbe non cadere, perchè in fatto la Corte di cassazione di Napoli decide quattromila e più ricorsi in un anno, tenendo udienza tre volte la settimana; e, quando si raddoppi il personale dell'unica sezione penale, si possono decidere ottomila ricorsi.

Io poi ritengo del pari - e dicevalo il mio emendamento - che l'unica sezione penale di Roma, quando sorgesse la necessità, il potere esecutivo, già autorizzato dalla legge, potrebbe suddividerla in 1^a e 2^a sezione penale. Si potrebbe quindi tentare l'esperimento dell'unica sezione penale con un doppio turno di funzionari, senza precludere l'adito a raddoppiarla; e non creando *da ora* tal numero di consiglieri, che forse riesca superiore al lavoro, con dispendio non piccolo per l'erario.

Se l'Ufficio centrale, se l'onorevole ministro sono propensi ad accettarlo, io mantengo l'emendamento; se no, farò anche sacrificio di questo, che parevami mezzo egualmente idoneo, e più rispondente ai fini della legge, di quello da essi escogitato.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Se io fossi stato esitante davanti alle difficoltà esposte dal senatore Calenda per dimostrare la necessità di riforme nella procedura e nel Codice penale allo scopo di diminuire il numero dei ricorsi, e se fossi rimasto incerto davanti al pericolo che il sena-

tore Calenda ci metteva innanzi, di aver nella Cassazione di Roma otto sezioni incaricate del servizio penale, le esitanze dovrebbero essere ormai completamente svanite in seguito all'argomentazione testè fatta dallo stesso on. Calenda, il quale, colle ultime sue parole, è venuto dimostrando che, con un po' di buona volontà, anche una sezione sola, che eventualmente si potrà suddividere, basterebbe a fare il servizio penale.

Questa assicurazione, che viene fatta da un uomo tanto autorevole quale è il senatore Calenda, può persuadere il Senato ad accettare la proposta delle due sezioni fatta dal ministro ed accettata dall'Ufficio centrale, rimanendo preveduta soltanto come semplice eventualità, ormai chiarita poco probabile, la suddivisione dell'una o dell'altra o di ambedue in sezioni ordinaria e straordinaria, ove la necessità del servizio la dimostrasse necessario.

Mi sembra che in questo modo noi forniremo il mezzo di fare una giustizia un po' più discussa, un po' più calma, un po' meno tumultuaria, senza nuocere alla uniformità della giurisprudenza; la quale, per quanto è possibile, negli eventi umani, non sarà difficile di conseguire, sotto la direzione di un solo capo, mercè la parola di un unico ufficio del Pubblico Ministero, e col concorso di una curia evidentemente interessata a portare nella lotta giudiziaria davanti al supremo magistrato penale unico, la cooperazione efficace della sua dottrina, nell'intento di ottenere che la unità del diritto venga affermata nell'uniforme indirizzo dell'azione della giustizia.

Per ciò io da un lato ringrazio il collega Calenda dell'appoggio che in questa guisa egli ci ha prestato nel dimostrare la bontà e la sufficienza della legge, e lo ringrazio ancor più della deferenza che ci dimostra dichiarandosi disposto a ritirare il suo emendamento, il quale, per le cose stesse da lui dette, mi sembra che non debba essere mantenuto.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda insiste nel suo emendamento?

Senatore CALENDÀ. Non insisto.

PRESIDENTE. Allora a me non rimane che porre ai voti l'art. 2 del progetto ministeriale modificato dalla Commissione.

Se ne dà nuovamente lettura.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 2.

La sezione penale della detta Corte di cassazione di Roma è divisa in due sezioni.

La prima di esse giudicherà dei ricorsi contro le sentenze delle sezioni di accusa e delle Corti di assise, dei conflitti di giurisdizione di competenza della sezione penale e delle remissioni delle cause da una ad altra autorità giudiziaria per motivi di sicurezza pubblica o di legittima sospensione: la seconda giudicherà di ogni altro ricorso, affare od istanza in materia penale.

(Approvato).

Art. 3.

Ove il bisogno del servizio lo richieda, ciascuna delle dette sezioni potrà essere, per decreto reale, al principio dell'anno giuridico, temporaneamente suddivisa in sezione ordinaria e sezione straordinaria. In tal caso gli affari di competenza della sezione si distribuiranno tra le due in cui è suddivisa, uno per ciascuna, secondo l'ordine cronologico di sopravvenienza.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Ho votato l'art. 2 senza far questione di un voto, che io raccomandai alla dotta Commissione, cioè che fosse almeno corretta la forma, che dice: *la sezione si divide in due*.

Spero ora di essere ascoltato, perchè fo una proposta molto semplice, quella di sopprimere l'art. 3. Dico le ragioni della mia proposta, che si rannoda al massimo rispetto de principî costituzionali.

L'art. 70 dello Statuto ordina in modo imperativo: « Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge ».

Questo precetto dell'autore della Costituzione è dato per mantenere il potere giudiziario indipendente e sicuro dall'azione del potere esecutivo. Delicato è il sentimento di gelosia, che il paese nutre per la instabilità degli ordinamenti giudiziari, nonchè per la sicurezza morale dei magistrati.

Questo precetto costituzionale tanto più deve essere scrupolosamente osservato, perchè si

tratta della suprema giurisdizione, la quale ha potestà moderatrice...

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

Senatore PIERANTONI... su tutte le altre magistrature, è custode della disciplina di tutte le altre giurisdizioni penali e deve essere presidio delle libertà pubbliche.

Io, e me lo insegnano i precedenti parlamentari, so che si riconobbe alcuna volta la necessità che i poteri legislativi deleghino le loro potestà. Ma quando si può permettere che il Governo con decreto modifichi alcuna legge esistente? La delegazione fu chiesta sempre per leggi ordinarie. Condizioni necessarie per una delegazione furono dette: *motivi di gravità eccezionale, scopo ben determinato e tempo limitato*.

Signori senatori, io non vedo nessuna di queste condizioni, per le quali l'onor. guardasigilli, tanto devoto alle forme costituzionali, e gli eminenti magistrati, che debbono essere i custodi della legge e della inviolabilità della Costituzione, debbano raccomandare la delegazione sconfinata della potestà legislativa scritta nell'art. 3 dello Statuto.

Esaminiamo, ve ne prego, il valore intrinseco dell'art. 3. Esso reca: « Ove il bisogno del servizio lo richieda ». Adunque non vi ha un motivo di gravità eccezionale. La *delegazione* è appoggiata ad una possibilità.

L'art. 2 ha ordinata la giurisdizione secondo la mente del ministro e dell'Ufficio centrale, dividendo la sezione penale in due sezioni, e attribuendo a ciascuna diverse competenze. Al presente i proponenti stimano sufficienti due sezioni. Che cosa potrà appresso accadere? Ricerchiamolo.

Se l'art. 10 rimarrà immutato, più tardi al primo di aprile del 1889 la legge sarà eseguita. Di certo si dovrà lasciare che almeno per un anno di tempo vada in esperimento. Suppongasì che il ministro dalle risultanze del primo anno avrà la dimostrazione che risulterà un ritardo di lavoro; perchè oggi vuole che il Parlamento si esautori della sua potestà di correggere la legge, deliberando l'aumento di un'altra sezione per atto esecutivo?

L'avvenire non trova qui dentro i suoi profeti; ma se non sono profeti, quelli che deliberano in previsione del futuro, essi al certo fanno ingiuria ai legislatori futuri, ai conti-

nuatori dell'opera nostra, permettendo ora per allora che il decreto faccia quello che deve fare la legge. La necessità non può stare nel supporre che vi possano essere legislatori i quali vogliano negare quell'aumento di potestà legislativa che potrà essere consigliata dal dovere di dare giustizia onesta, sapiente e sollecita al paese.

Or dunque, se manca la necessità, se si fa una ipotesi intorno la necessità di dover accrescere le sezioni, perchè delegare ora la potestà legislativa? Manca inoltre il tempo limitato. Già una prima delegazione sarà quella che permetterà sino al 1º aprile 1889 che la legge non sia pubblicata.

L'articolo così come è proposto, parlando di un *bisogno che può sorgere* nel futuro, delega i poteri del Parlamento, che deve derogare all'art. 70 della Costituzione anche per il secolo venturo. Perchè tra 12 anni chi vivrà entrerà nel secolo ventesimo, e il bisogno potrà sorgere nel 1901; allora un decreto non aumenterà soltanto le sezioni, potrà suddividere uno di quegli organismi giudiziari, di quei collegi che soltanto la legge può ridurre, trasformare ed abolire.

Signori senatori, ho richiamato il ministro, custode delle leggi ed i supremi magistrati del Regno, a riconoscere che questo articolo deve essere soppresso. In ogni modo, non uso a darmi per vinto, avrò fatto il mio dovere, ed avrò acquietata la mia coscienza. Da poco deploro il fatale andare delle nostre istituzioni legislative verso una continua remissione de' suoi poteri. Me ne dolgo, pur sentendo la fiducia per l'uomo che sta a capo della giustizia: l'avvenire non mi affida. Non stimo possibile la delegazione richiesta con l'articolo 3 dinanzi allo spirito eminentemente conservatore della Camera vitalizia.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Costa, relatore.

Senatore COSTA, *relatore*. M'ingannerò; ma mi pare che il nostro collega Pierantoni abbia elevato a grande questione una questione che, secondo me, è piccolissima.

Un dubbio vero, un dubbio grave poteva elevarsi intorno all'art. 2, trattandosi di deliberare se vi fossero ragioni concludenti per allontanarsi dal principio, che sorge dall'essenza stessa della Cassazione, pel quale sarebbe esclusa la molteplicità delle sezioni.

Ma, risolta questa questione e data la pluralità delle sezioni, l'ordine logico delle idee ha condotto il ministro e l'Ufficio centrale che lo ha seguito, ad applicare alla Corte di cassazione una massima che è sancita nella legge dell'ordinamento giudiziario nei tribunali e per le Corti di appello; i quali, per gli articoli 44 e 69 della legge sull'ordinamento giudiziario, possono essere per decreto reale divisi in tante sezioni quante sono richieste dal servizio e sono consentite dal numero dei magistrati che li compongono.

Ma noi abbiamo fatto anche di più; abbiamo voluto porre delle restrizioni a questa facoltà; e quindi non abbiamo solo ripetuta la condizione del decreto reale, ma abbiamo aggiunto, innanzi tutto, che questo fosse emanato al principio dell'anno; condizione codesta che negli articoli 44 e 69 della legge sull'ordinamento giudiziario non sarebbe imposta; nè mi pare necessario di dirne le ragioni, all'onorevole Pierantoni, del resto, ben note; volendo poi restringere questo provvedimento ai casi di necessità indeclinabile, abbiamo voluto attribuire ancora a questa eventuale suddivisione il carattere di temporaneità: volendo finalmente che non rimanesse in alcun modo alterata la distribuzione degli affari, abbiamo aggiunto ancora che la sezione suddivisa dovesse essere mantenuta nella sfera di competenza ad essa assegnata dalla legge.

L'onor. Pierantoni ha detto che questo è argomento di legge, che non se ne deve spodestare il potere legislativo, non si deve violare l'art. 70 dello Statuto.

Grave sarebbe l'appunto dell'onor. Pierantoni se fosse fondato. La legge che ho citato dimostra che la nostra proposta non si è mai reputata contraria all'art. 70 dello Statuto; che essa, anzichè a violarlo, è diretta a farne applicazione adeguata, nel modo solennemente consacrato dai precedenti, ad una necessità eventuale e transitoria cui sarebbe imprevidenza non provvedere.

Io non riesco quindi a comprendere le difficoltà sollevate dall'onor. Pierantoni, nè posso persuadermi che questa disposizione offenda in qualsivoglia modo le prerogative del Parlamento. Forse egli ha potuto supporre che con questa suddivisione di sezioni si potessero creare dei nuovi magistrati?

Ma no, onor. Pierantoni. Con questa suddivisione non si dà al Governo altra facoltà che quella di distribuire i magistrati che compongono una sola sezione in due sezioni. Non vi è quindi alcuna ragione di diritto pubblico o costituzionale, la quale si opponga all'accettazione di questo articolo; e credo che possa essere con piena tranquillità votato dal Senato.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Io sarei felice se l'onorevole Costa, così pronto a confutare tutto quello che si propone per render migliore la legge, mi avesse persuaso.

Egli ha detto: Noi ci siamo lasciati condurre dalla logica. Data la pluralità delle sezioni siamo arrivati alla suddivisione. Dimenticò il motto: *cave a consequentiariis*. Qui l'onorevole senatore Costa si mette in contraddizione con l'ordine della legge.

Io ne faccio una questione di competenza di poteri. Il relatore ed il ministro hanno riconosciuto che senza una legislazione unica non si poteva raddoppiare la sezione penale di Roma. E per quale ragione nell'avvenire una seconda divisione dovrebbe essere fatta per decreto reale?

L'art. 70 vieta che si tocchi all'ordinamento giudiziario per decreto reale. Ne ripeto il comando: « Non si potrà derogare all'organizzazione giudiziaria se non in forza di una legge ».

Tanto il divieto è certo che il Governo addimanda una delegazione. Io non trovando la delegazione giustificabile, e di urgenza, per difetto di attualità del caso, mi oppongo. Potrei citare opinioni recenti di commissari dell'Ufficio centrale che professano la stessa regola costituzionale, che io ho propugnata. Ma il relatore ha aggiunto: che Ministero e Commissione hanno imitato quello che è scritto per le sezioni dei tribunali e delle Corti di appello e quindi per analogia...

Senatore MIRAGLIA. Per logica non per analogia; per la natura stessa delle cose.

Senatore PIERANTONI. ...Mi pare che qui si abusi un po' troppo della natura. (*ilarità vivissima*). Le istituzioni giudiziarie non sono figlie della madre Eva, ma del nostro cervello. Nè logica, nè analogia rendono possibile assimilare i tribunali, che sottostanno al loro potere re-

visore delle Corti d'appello e le Corti d'appello sottoposte alla Cassazione alla necessaria indipendenza ed autonomia della magistratura.

Il rispetto della divisione dei poteri è principio che altamente deve preoccupare il legislatore. Come permettere che il potere esecutivo varii l'ordinamento della suprema delle giurisdizioni? Sempre si disse: *Quis custodit custodes?* Se la Cassazione è un potere giudiziario irresponsabile, deve essere soprattutto indipendente, onde non è possibile commettere al potere esecutivo di variarne la composizione.

Il relatore mi obbliga a ridestare alcuni ricordi. Quando la Costituente discusse l'ordinamento della Cassazione non come esisteva nel regolamento del 1738, che ricordava ancora la potestà unica del Re, ma come fu ideata dal genio della grande Assemblea, tutto fu discusso e deliberato per legge, si discusse se si dovesse chiamarla *Consiglio nazionale di sorveglianza, Corte di revisione, tribunale di cassazione*, se dovesse essere *sedentario o ambulatorio, elettivo o nominato dal Re, permanente o temporaneo*; ma nessuno dubitò che pietra fondamentale fosse l'unità del collegio giudicante.

Perchè il legislatore è interessato a volere che la legge sia osservata, volle sulle prime che dovesse stare presso il *Corpo legislativo*, come una funzione delegata del potere legislativo, perchè il potere legislativo, il quale deve fare la legge, deve sorvegliare che la legge non sia violata dal magistrato, il quale si può far legislatore, se intende sostituire il suo pensiero a quello contenuto dalla legge scritta.

Il tribunale della Cassazione si mutò nel tribunale rivoluzionario del 1793; la Cassazione risorse col senatoconsulto; infine dopo gli ordinamenti napoleonici si affermò colla legge del 1837. Attraverso questo lungo svolgimento legislativo rimase costante questo principio: *che soltanto la legge può correggere l'ordinamento della Cassazione*; ragione per cui gli Statuti costituzionali di molti paesi, per esempio del Belgio, non solamente sanzionarono articoli simili a quello 70 che la Costituzione subalpina trascrisse dal Belgio; ma parecchie Costituzioni come dichiarazione della divisione dei poteri, istituirono la Cassazione.

Quindi io prego l'onor. senatore Costa a convincersi che la questione da me sollevata non è di semplice ordine, è una delle questioni, le

quali si attengono alla giusta divisione del potere legislativo dall'esecutivo, all'autonomia del potere giudiziario. E qui dichiaro senza reticenza che se Giuseppe Zanardelli mi domandasse per due anni il potere di esercitare questa potestà, gli risponderci: Potete obbligarvi a rimanere ministro altri due anni? in tal caso otterrete questo voto di fiducia. Ma ieri ricordaste, onorevole ministro, che siete sempre pronto ad uscire dal Gabinetto. Quindi io per fermezza d'animo so vincere gli abbandoni del cuore, so resistere alla simpatia per gli uomini ed essere ossequente al culto dei grandi principî.

Gli uomini che chiedono le potestà passano; ma le delegazioni rimangono e possono diventare perniciose al paese.

Io insisto sulla mia proposta soppressiva e la invoco dal sentimento liberale dell'onorevole guardasigilli.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Davvero che quando l'onorevole mio amico senatore Pierantoni parla di Statuto costituzionale, di devozione alle libertà pubbliche, di fedeltà ai principî liberali, a proposito della questione della quale ora si tratta, mi viene in mente Marziale, il quale a chi in una questione di tre capretti parlava di Silla, di Mario, della fede punica, diceva di lasciar queste cose e di limitarsi a discutere *de tribus capellis*.

Anche qui, è il caso di chiedere cosa c'entrino la libertà e lo Statuto del Regno. Difatti lo Statuto, nell'articolo citato ora dall'onorevole Pierantoni, dice soltanto che la legge dell'organizzazione giudiziaria non può essere modificata che per legge.

Ora noi la modifichiamo appunto per legge; ciò che voi siete chiamati a discutere e a votare è appunto una legge, come lo Statuto richiede.

Ciò dico dal punto di vista della legislazione positiva, delle precise e letterali disposizioni dello Statuto e della legge a cui lo Statuto si riferisce.

Ma vediamo se, indipendentemente dalla lettera della legge, ne possa essere violato lo spirito, se sia questo nientemeno che lo fatale andare che conduce al pericolo delle istituzioni.

Or bene, per effetto di questa disposizione

non si farebbe altro, come disse già l'onorevole relatore dell'Ufficio centrale, che consentire che 14 consiglieri invece che sedere insieme seggano divisi, affine di sbrigare così un maggior numero di affari.

Del resto lo stesso onorevole relatore, citando gli articoli 44 e 99 della legge sull'ordinamento giudiziario, ha dimostrato come questa divisione in più sezioni di un collegio giudiziario si possa ammettere e stabilire senza violare alcun principio. E se la predetta legge organica non lo stabilì per la Cassazione come per i tribunali e per le Corti d'appello, ciò dipendette solo dal non averne per la Cassazione preveduto il bisogno. E, del resto, quale pericolo si può mai temere da questa divisione delle sezioni?

Noi intenderemmo un pericolo se il ministro ciò potesse fare per una o più cause determinate; ma invece secondo l'articolo in discussione non lo potrebbe fare che in principio d'anno per decreto reale.

Quindi è che io vi domando quale pericolo sia mai escogitabile o possibile.

Io ringrazio l'onor. Pierantoni della benevola fiducia in me che lo condusse a dire darebbe questa facoltà se sapesse ch'io rimanessi sempre a questo posto.

Ma io rispondo, che vi fosse pure un ministro in cui non avesse fiducia alcuna, non sarebbe certo col dividere una sessione in due che un ministro potrebbe mettere a pericolo le istituzioni, od anche soltanto il regolare servizio di un tribunale o di una Corte; se fosse possibile abuso, più lo sarebbe presso i molti tribunali e le molte Corti d'appello che non presso una unica Corte di cassazione.

Nè Ministero, adunque, nè Ufficio centrale, forse per cortezza d'ingegno, pensarono che da questo articolo potesse eromperè, non dirò una questione di libertà o di Costituzione, cose delle quali siamo, come ben disse l'onorevole Pierantoni, quanto ogni altro gelosi, ma potesse sorgere una questione, fosse pure di legalità e di convenienza, mentre mirammo soltanto a far sì che il servizio potesse procedere più speditamente, come esige l'amministrazione della giustizia.

Per queste ragioni io mi associo all'Ufficio centrale, nel chiedere che il Senato voglia mantenere l'articolo come è stato proposto dal Mi-

nistero, ed accettato unanimemente dall'Ufficio centrale.

Senatore PIERANTONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PIERANTONI. Dopo la risposta dell'onorevole guardasigilli, dichiaro di ritirare l'emendamento di soppressione, nonché tutti gli altri emendamenti proposti.

PRESIDENTE. Domando all'onor. senatore Calenda, che pure aveva proposto la soppressione di questo articolo, se la mantiene o la ritira.

Senatore CALENDÀ. Io proponevo la soppressione di quest'articolo terzo per tutt'altro ordine di idee che non sono quelle svolte dall'onorevole Pierantoni.

Io ne proponevo la soppressione, perchè non voleva vedere ripartito in troppe sezioni quell'unico magistrato che doveva formare la uniforme giurisprudenza penale, e voglio sperare che il potere esecutivo per nulla senta il bisogno di questa suddivisione.

Quindi io non insistendo per la soppressione, voterò, secondo coscienza mi detta, su l'articolo terzo.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*.

Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*.

Spero anch'io, come l'onor. Calenda, che non ne avremo bisogno.

Ma parmi naturale che pei casi eccezionali debba essere nell'interesse del servizio consentito che possa farsi questa divisione; la quale in ogni modo costituirebbe eventualmente le tre o tutto al più le quattro sezioni, ma non mai le otto di cui parlava l'onor. Calenda.

Senatore CALENDÀ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Se volessi esporre un desiderio, sarebbe questo: io vorrei che non fosse nella legge la possibilità di questa divisione, perchè, quando l'espedito non è autorizzato per legge, soccorrerà il patriottismo dei magistrati: la legge approderà allo scopo, e la giustizia non devierà dal suo corso. È una ragione tutto affatto morale, che ispira cotesto mio desiderio: ma non pongo in dubbio la costituzionalità della disposizione di cui si discute.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Non credo che le

nuove osservazioni del senatore onor. Calenda sieno fondate.

Egli disse: Badate che con questo mezzo noi indurremo i magistrati a lavorare poco; almeno sarà questo un incentivo per lavorare meno, nella speranza di suddividere le sezioni, e quindi di suddividere il lavoro con altri.

Io ho due cose da rispondergli: prima di tutto questo pericolo non c'è, perchè nonostante le facoltà concesse dagli articoli 44 e 69 della legge sull'ordinamento giudiziario, pochissimi sono i tribunali nei quali siano costituite sezioni straordinarie.

Parmi, in secondo luogo, che questa suddivisione invece di diminuire il lavoro personale dei consiglieri, lo aumenterà: perchè dividendo la sezione in due, non si aumenta il numero dei consiglieri; essi sono sempre gli stessi; ma, suddivisi, invece di essere chiamati all'udienza tre giorni per settimana, potranno esservi chiamati quattro o cinque.

Credo quindi che il nostro collega non abbia ragione di temere, per effetto di quest'articolo, una diminuzione di lavoro efficace: è certo anzi che riuscirà aumentato.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, rileggo l'art. 3 per porlo ai voti:

Art. 3.

Ove il bisogno del servizio lo richieda, ciascuna delle dette sezioni potrà essere, per decreto reale, al principio dell'anno giuridico, temporaneamente suddivisa in sezione ordinaria e sezione straordinaria. In tal caso gli affari di competenza della sezione si distribuiranno tra le due in cui è suddivisa, uno per ciascuna, secondo l'ordine cronologico di sopravvenienza.

Chi approva questo articolo 3 voglia sorgere.
(Approvato).

Si procede alla discussione dell'art. 4.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 4.

Le sezioni penali delle Corti di cassazione di Firenze, Napoli, Palermo e Torino sono soppresse.

Queste sezioni continueranno tuttavia a se-

dere unicamente per definire i ricorsi in materia penale di loro competenza introdotti e non ancora decisi all'attuazione della presente legge, fino a che non siano esauriti e in ogni caso non oltre un anno dall'attuazione della medesima.

Con decreti reali sarà fissato il giorno in cui ciascuna sezione dovrà cessare le sue funzioni; ed i ricorsi che si trovassero in quel giorno tuttora pendenti saranno portati alla decisione della Corte di cassazione di Roma.

PRESIDENTE. Anche a questo articolo ci sarebbe un emendamento del senatore Calenda; domando se lo mantiene.

Senatore CALENDÀ. Io da parte mia domando all'Ufficio centrale se ha obiezioni da fare su quell'emendamento che non riguarda alcuna questione di principio.

Senatore COSTA, *relatore*. Dichiaro che su questo emendamento proposto dal senatore Calenda all'art. 4 l'Ufficio centrale è rimasto esitante, ed ha bisogno di sentire le ragioni che lo ispirarono.

PRESIDENTE. Il senatore Calenda ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Le parole del relatore dell'Ufficio centrale m'incoraggiano ad esporre le ragioni della mia proposta.

Noi andiamo a creare il supremo magistrato penale; ne accresciamo il personale; costituiamo due sezioni penali. Al giorno fisso queste sezioni penali, che debbono contenere tanti magistrati quanti ne occorrono a formare due turni per ciascuna sezione, prenderanno a funzionare: ora è chiaro che, se tutti i ricorsi prodotti fino a quel giorno dovessero essere lasciati, come si propone nel progetto, alle Corti regionali, avremo già bella e costituite con una tabella - che secondo l'Ufficio centrale, deve essere pubblicata un mese prima - due sezioni penali, con almeno 28 consiglieri, senza che abbiano materia su cui lavorare; poichè converrà aspettare che i ricorsi sieno prodotti, e i termini di legge per la discussione sieno trascorsi.

Non è dunque più opportuno, dal momento che un decreto reale deve stabilire con grande anticipazione il giorno in cui la legge andrà in esecuzione, che i ricorsi prodotti da un mese avanti cotesto giorno siano deferiti anzichè alle

Cassazioni regionali, alla centrale in Roma? Si farebbero due cose buone ad un tempo: all'una si apporterebbe lavoro pari al personale; nelle altre lo si scemerebbe, affrettando così il giorno della effettiva soppressione delle sezioni penali già dannate a morte.

Senatore COSTA, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore COSTA, *relatore*. Le ragioni ora addotte dall'onor. Calenda sono appunto quelle che noi abbiamo supposte allorchè ci siamo riuniti per esaminare se fosse conveniente di accettare l'emendamento da lui proposto. La deliberazione dell'Ufficio centrale fu negativa, e ne dico le ragioni.

Può parere, a prima vista, che nelle sezioni che si istituiranno a Roma per il servizio penale, per un momento si debba rimanere senza affari, fino a che, almeno, scorra il tempo necessario perchè quelli che sopravverranno maturo per la discussione.

Ma non bisogna dimenticare che alla Corte di cassazione di Roma non mancheranno, fino al sopravvenire dei nuovi, gli affari che le spettano secondo l'antica competenza.

Ad ogni modo, se il nostro collega Calenda porrà mente alle disposizioni dell'articolo successivo, vedrà che la composizione morale, direi, della Corte di cassazione di Roma, avverrà a giorno fisso, ma la composizione effettiva avverrà gradualmente, di mano in mano che si chiameranno a farne parte i magistrati rimasti disponibili nelle Corti attuali.

Toccherà quindi all'Amministrazione a provvedere affinchè non si verifichi l'inconveniente che il nostro collega ha opportunamente preveduto.

Che se rimanesse tuttavia nell'animo del nostro collega Calenda il dubbio intorno alla convenienza di abbandonare un provvedimento così importante al beneplacito del Governo, dovrei dirgli che l'Ufficio centrale si è dovuto arrestare davanti ad una difficoltà assai grave, la quale, più che all'ordine del servizio, tocca all'ordine delle giurisdizioni.

Secondo il sistema dell'onor. Calenda, supposto che la Corte di cassazione di Roma debba cominciare a funzionare il 1° gennaio del 1889, mentre essa non entrerebbe nell'effettivo esercizio delle sue funzioni che in questo giorno, nelle sezioni penali delle altre Corti di cas-

sazione la giurisdizione per i ricorsi sopravvenienti cesserebbe al 1° dicembre del 1888.

Quale sarebbe la conseguenza?

Che durante il mese di dicembre lo svolgimento normale della giurisdizione della suprema Corte penale sarebbe arrestato; che se in quel mese occorresse di dover discutere un ricorso urgente, o di emanare un provvedimento che non ammettesse dilazioni, come talora accade, per esempio, in materia di libertà provvisoria, mancherà il magistrato competente a deliberare.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

Senatore COSTA, *relatore*. Questa è la ragione sostanziale per la quale noi abbiamo creduto che l'emendamento dell'onor. Calenda non potesse essere accettato.

PRESIDENTE. L'onor. Calenda ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Se io aveva proposto il termine di un mese, era precisamente perchè i termini di procedura sono tali che dalla produzione del ricorso alla sua discussione occorre, come spazio minimo, il termine di un mese. Ma non mi fermo a darne la dimostrazione, perchè vedo poco propenso l'Ufficio centrale ad accogliere pur così lieve emendamento, che correva per fermo ad affrettare, col pieno, completo funzionare della nuova Cassazione centrale, la cessazione di un provvisorio sempre molesto. Onde risparmio al Senato l'incomodo di votare, e ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Avendo il senatore Calenda ritirato il proprio emendamento, non resta che porre ai voti l'art. 4 come è stato proposto dalla Commissione.

Chi approva questo articolo è pregato di sorgere.

(Approvato).

PRESIDENTE. Si passa all'art. 5; se ne dà lettura.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 5.

Con decreto reale da pubblicarsi almeno un mese prima dell'attuazione della legge, sarà fissata la pianta organica del personale della Corte di cassazione di Roma, e quella a cui

deve essere ridotto il personale delle altre quattro Corti di cassazione, in modo che il numero dei funzionari d'ogni grado e la spesa relativa non superino complessivamente il limite del numero e della spesa attuale, compresi i consiglieri e sostituti procuratori generali d'appello applicati.

I presidenti di sezione, i consiglieri, gli avvocati generali ed i sostituti procuratori generali chiamati a far parte della Corte di cassazione di Roma saranno scelti, senza distinzione di carriera, salvo il grado, lo stipendio e il diritto acquisito della inamovibilità del grado, fra i presidenti di sezione, consiglieri, avvocati generali e sostituti procuratori generali delle altre quattro Corti di cassazione: e finchè il personale a queste ultime addetto non rimanga ridotto, in ciascun grado, entro i limiti della pianta rispettiva, fissata a norma della prima parte di questo articolo, non si potranno fare nomine nuove.

PRESIDENTE. Anche a questo articolo il senatore Calenda ha proposto un emendamento.

Voci. A domani, a domani.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore CALENDÀ. Stante l'ora tarda pregherei il Senato di voler rinviare la discussione di questo emendamento a domani.

In caso contrario dovrei rinunciare al mio emendamento.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso la proposta fatta dall'onorevole Calenda; se non vi sono osservazioni...

Senatore CANONICO. Domando la parola per una mozione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANONICO. Parmi che l'emendamento proposto dall'onorevole Calenda a questo articolo non riguardi altro che la questione delle sezioni della Corte di cassazione, e quindi, dal momento che egli ha ritirato l'altro suo emendamento, si potrebbe votare l'articolo del progetto ministeriale, sul quale credo che l'onorevole Calenda non abbia nulla da dire.

Senatore CALENDÀ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CALENDÀ. Faccio osservare all'onorevole Canonico ed al Senato che il mio emendamento comprende una modificazione di dici-

tura, oltre che sopprime un intero periodo del progetto ministeriale. Di più comprende una questione di ordine di redazione. Quindi insisterei perchè se ne imprendesse la discussione nella seduta di domani.

Voci. Sì, sì, a domani, a domani.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono opposizioni, il seguito della discussione è rinviato a domani. Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani.

Al tocco e mezzo. — Riunione degli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Concessione della naturalità italiana al signor Giovanni Meyer;

Concessione della naturalità italiana al signor Ernesto Nathan;

Concessione della naturalità italiana al professore Arnaldo Cantani;

Concessione della naturalità italiana al signor Matteo Schilizzi;

Approvazione di contratti pel riscatto della Tonnara di Santo Stefano.

Alle ore due pom. — Seduta pubblica.

Interpellanza del senatore Gadda al ministro dell'istruzione pubblica intorno al corso superiore d'architettura nell'Istituto di belle arti in Firenze.

II. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Deferimento alla Cassazione di Roma della cognizione di tutti gli affari penali del Regno (*Seguito*);

Modificazioni della legge del Consiglio di Stato;

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1887 al 30 giugno 1888;

Concorsi speciali ai posti di sottotenente nelle armi di artiglieria e del genio negli anni 1888-1889;

Computo delle campagne di guerra agli effetti dell'art. 20 della legge sulle pensioni 14 aprile 1864;

Costruzione di edifizii militari in Roma in conseguenza della legge 14 maggio 1881, relativa al concorso dello Stato nelle spese edilizie della capitale del Regno;

Contratti di vendita e permuta di beni demaniali;

Autorizzazione a provincie e comuni di eccedere con la sovrimposta 1887 e 1888 la media del triennio 1884-85-86. Divieto per l'eccedenza 1887 al comune di Nettuno;

Istituzione di una scuola normale di ginnastica in Roma;

Maggiori spese sull'esercizio finanziario 1886-87 pel Ministero delle finanze.

La seduta è levata (ore 6 pom.).